

XVI legislatura

A.S. 3533

**"Conversione in legge del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese"**

Novembre 2012
n. 141



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

SEZIONE I AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE	1
<i>Articolo 1 (Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 (Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Domicilio digitale del cittadino)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 (Posta elettronica certificata -- indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)</i>	<i>7</i>
SEZIONE II AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO..	9
<i>Articolo 6 (Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 7 (Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 9 (Dati di tipo aperto e inclusione digitale)</i>	<i>16</i>
SEZIONE III AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE	24
<i>Articolo 10 (Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 11 (Libri e centri scolastici digitali)</i>	<i>29</i>
SEZIONE IV SANITÀ DIGITALE	34
<i>Articolo 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 13 (Prescrizione medica e cartella clinica digitale)</i>	<i>39</i>
SEZIONE V AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA	41
<i>Articolo 14 (Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 15 (Pagamenti elettronici)</i>	<i>47</i>
SEZIONE VI GIUSTIZIA DIGITALE	50
<i>Articolo 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i>	<i>50</i>
<i>Articolo 17 (Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 18 (Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)</i>	<i>56</i>

<i>Articolo 19 (Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)</i>	59
<i>Articolo 20 (Comunità intelligenti)</i>	61
SEZIONE VIII ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO	63
<i>Articolo 21 (Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)</i>	63
<i>Articolo 22 (Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)</i>	64
<i>Articolo 23 (Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)</i>	66
<i>Articolo 24 (Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)</i>	68
SEZIONE IX MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE	70
<i>Articolo 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)</i>	70
<i>Articolo 26 (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)</i> 73	
Commi 1-3 e 6-8	73
Comma 4 (Disapplicazione normativa società di comodo e perdita sistemica).....	75
<i>Articolo 27 (Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)</i>	77
<i>Articolo 28 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative)</i>	80
<i>Articolo 29 (Incentivi all'investimento in start-up innovative)</i>	81
<i>Articolo 30 (Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)</i>	85
<i>Articolo 31 (Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)</i>	87
<i>Articolo 32 (Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)</i>	89
SEZIONE X ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE	91
<i>Articolo 33 (Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)</i>	91
<i>Articolo 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)</i>	97
Commi 1-2 e 7-22	97
Commi 3-6	103
<i>Articolo 35 (Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri)</i> ..	107
<i>Articolo 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)</i>	108

Commi 1, 2, 4-7, 9 e 10	108
Comma 3 (Modifiche articolo 32, decreto-legge n. 83 del 2012).....	110
Comma 8 (Società e imprenditori agricoli)	112
<i>Articolo 37 (Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)</i>	<i>113</i>
<i>Articolo 38 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>115</i>
Comma 1 (Disciplina fiscale e contributiva vettori esteri)	115
Comma 2 (IVA su attività di pubblica autorità e aggi esattoriali)	116
Commi 3 e 4	118

SEZIONE I AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE

Articolo 1

(Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT)

Il comma 1 introduce alcuni principi in materia di servizi digitali e alfabetizzazione informatica cui lo Stato deve farsi promotore. Inoltre si attribuisce al Governo il compito di relazionare le Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche all'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011. In particolare, si dispone in merito all'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, destinando a ciò, oltre alle risorse già previste a legislazione vigente, anche una autorizzazione di spesa di 60 mln di euro per l'anno 2013 e di 82 mln di euro a decorrere dal 2014.

Il comma 3 autorizza per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ISTAT la spesa di 18 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 4 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 22 mln di euro per l'anno 2013.

La RT afferma che il comma 1, avendo carattere di indirizzo, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 2 la RT afferma che per i costi di produzione del documento unificato a regime sono necessari 82 mln di euro a decorrere dal 2014 calcolati sulla base delle componenti di costo di 10,27 euro per la produzione e la consegna della tessera moltiplicato per 8 mln di tessere emesse ogni anno. Per l'anno 2013, gli oneri sono pari a 60 mln di euro per la realizzazione delle piattaforme centrali e la dotazione delle apparecchiature informatiche ai comuni, nonché la progressiva distribuzione del documento unificato nei comuni abilitati.

Relativamente ai commi 3 e 4 la RT descrive la norma.

Infine la RT segnala che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi della disposizione di copertura di cui all'articolo 38.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, pur condividendosi che la norma assume carattere di indirizzo, andrebbero chiarite le modalità con le quali tali affermazioni di principio saranno realizzate dallo Stato e se le risorse destinate allo scopo saranno aggiuntive o già presenti a legislazione vigente.

Relativamente al comma 2 appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito alla quantificazione dei costi di produzione del documento unificato a regime. In particolare, andrebbe specificato sia la componente di costo per ogni singola tessera (10,27 euro) sia la quantificazione in 8 milioni delle tessere da emettere in ciascun anno. Con riferimento all'anno 2013 andrebbe inoltre confermato che in base all'onere recato dalla norma il numero di emissioni delle predette tessere sarà di molto inferiore agli 8 milioni, atteso che lo stanziamento di spesa inferiore rispetto all'anno 2014, dovrà essere impiegato anche per dotare gli uffici delle necessarie strutture informatiche. Inoltre, appaiono utili maggiori elementi di dettaglio relativamente alla complessiva dotazione delle strutture informatiche necessarie all'emissione del predetto documento.

Relativamente ai commi 3 e 4 nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 2 *(Anagrafe nazionale della popolazione residente)*

Il comma 1 sostituisce l'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 relativo all'Anagrafe nazionale della popolazione residente. In particolare, si istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). L'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con DPCM è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione del piano l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro.

L'ANPR assicura l'accesso dei propri dati alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi e consente ai comuni la certificazione dei dati ivi contenuti. Le pubbliche amministrazioni si avvalgono esclusivamente dell'ANPR ai fini della gestione e raccolta informatizzata di dati dei cittadini.

Si stabilisce che con DPCM possano, inoltre, essere previste integrazioni nell'ANPR di dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi per varie finalità istituite presso altre amministrazioni.

Si attribuisce ad un DPCM stabilire i tempi e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, avendo particolare riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni;

b) ai criteri per la interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico ai comuni delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati connessi all'inumazione, tumulazione e cremazione.

Il comma 2 provvede ad adeguare alla nuova normativa la lettera b) del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 3 dispone che l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di inumazione, tumulazione e cremazione siano inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopico ai comuni esclusivamente in via telematica.

I commi 4 e 5 stabiliscono, rispettivamente, in 60 e 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'adozione, rispettivamente del DPCM di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del regolamento per la modifica del DPR n. 223 del 1989 al fine di adeguarlo alla nuova disciplina dell'ANPR.

Il comma 6 introduce il comma 5-*bis* all'articolo 32, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), stabilendo che, previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di ufficiale dello stato civile.

Il comma 7 per l'attuazione del presente articolo autorizza la spesa di 15 mln di euro per l'anno 2013 e di 3 mln di euro a decorrere dall'anno 2014.

La RT afferma che l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime, in conseguenza delle economie di scala e di specializzazione conseguibili mediante lo sviluppo di un unico sistema di scala nazionale, in luogo delle migliaia di sistemi oggi sviluppati, acquisiti e gestiti a cura delle singole Amministrazioni comunali. La RT prudenzialmente non prevede effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Tuttavia l'introduzione dell'Anagrafe richiede una serie di attività sia a livello centrale che a livello locale, comportando nuovi o maggiori oneri derivanti sia dalla necessaria evoluzione tecnologica ed informativa dell'attuale sistema che da un servizio di assistenza tecnico-operativa ai Comuni. A livello centrale l'impegno economico è pari a 15 mln di euro per il 2013 e a 3 mln di euro, a titolo di costo di gestione annuale, per gli anni successivi. In particolare per il 2013 la spesa sarà pari a 12 mln di euro per le infrastrutture applicative, sistemistiche e di sicurezza e pari a 3 mln di euro per il servizio di assistenza di I e II livello.

A decorrere dall'anno 2014 sarà sufficiente una spesa annua di 3 mln di euro quale costo di gestione (manutenzione e assistenza). La RT precisa che nell'ultimo biennio, la spesa sostenuta per l'attuale infrastruttura è stata di circa 5 mln di euro annui.

La RT segnala che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi della disposizione di copertura di cui all'articolo 38.

Infine relativamente ai restanti commi la RT ne rileva il loro carattere ordinamentale e quindi privi di effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di valutare la congruità dell'onere recato dalla norma, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito alla quantificazione dei costi per l'istituzione e la gestione dell'Anagrafe in parola. In particolare, si segnala che mentre la RT, per l'anno 2014, quantifica solo l'onere delle spese di gestione, la norma prevede che il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi esistenti sia da completare entro il 31 dicembre 2014, lasciando presupporre che anche nel 2014 vi sia una attività di implementazione delle nuove infrastrutture per le quali non sembra sia stata effettuata una apposita quantificazione.

A livello periferico andrebbe poi confermato che agli eventuali oneri dei comuni si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie presenti a legislazione vigente.

Articolo 3

(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)

Il comma 1 attribuisce ad un DPCM stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

Il comma 2 prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1 siano stabiliti i contenuti dell' Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'art. 50 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78. Per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2, il termine di cui al comma 4 dell'art. 50, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la possibilità da parte dell'ISTAT di avvalersi di forme contrattuali flessibili nei limiti delle risorse ad esso assegnato dal comma 1 del medesimo articolo 50, è prorogato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

Il comma 4 attribuisce al Governo il compito di emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 concernente Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, nonché per il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;

b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;

c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;

e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;

f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.

Il comma 5, con riferimento alle disposizioni di cui al precedente comma 4, introduce una clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 6 sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, istituendo la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica con compiti di vigilanza, di rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, consultivi e di relazione.

La Commissione, nell'esercizio dei suddetti compiti può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti e qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

La Commissione è composta da cinque membri scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. I membri della Commissione restano

in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

La RT afferma che la norma non comporta oneri ulteriori rispetto alle vigenti previsioni di spesa.

Al riguardo, relativamente alla proroga fino al 31 dicembre 2015 concessa all'ISTAT di avvalersi di forme contrattuali flessibili nei limiti delle risorse ad esso assegnato dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, si osserva che la citata norma ha stanziato risorse fino all'anno 2013. Sul punto andrebbe quindi confermata la praticabilità della proroga concessa all'ISTAT con l'invarianza delle risorse assegnate a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe assicurato che agli ulteriori compiti attribuiti all'ISTAT possa farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'introduzione al comma 5 di una apposita clausola di invarianza finanziaria si segnala che la stessa andrebbe confortata dalla presentazione di analitici dati ed elementi idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità.

Infine con riferimento alla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica andrebbe confermato che gli oneri derivanti dalla struttura di segreteria utilizzata a supporto della Commissione siano posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 4 ***(Domicilio digitale del cittadino)***

La norma introduce l'articolo 3-*bis* al decreto legislativo n. 82 del 2005 disponendo in materia di domicilio digitale del cittadino.

In particolare, si stabilisce che ogni cittadino può indicare alla pubblica amministrazione, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. L'indirizzo è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione

residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

Con decreto ministeriale sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che l'onere derivante dalla possibilità di utilizzo di un indirizzo di PEC (posta certificata) da parte del cittadino è posto a suo carico e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Posta elettronica certificata -- indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)

Il comma 1 estende l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2, per le imprese individuali attive, prevede l'obbligo di depositare presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 3 inserisce l'articolo 6-*bis* al decreto legislativo n. 82 del 2005, disponendo in materia di indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.

In particolare è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

L'Indice nazionale è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in

attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento le modalità di accesso e di aggiornamento.

Nel regolamento sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione, prevedendo l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a carico delle imprese individuali, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, consentendo al contrario sensibili risparmi per le amministrazioni interessate, oltre che la riduzione degli adempimenti per le imprese interessate. Non comporta, altresì, nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato l'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), considerato che la norma prevede che il ministero si avvalga delle strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del registro delle imprese, che vi provvederanno nell'ambito delle proprie competenze, consentendo l'accesso gratuito alle informazioni secondo le modalità che saranno previste.

Al riguardo, atteso che per l'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), occorrerà presumibilmente l'adeguamento della struttura informatica delle Camere di Commercio e pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno fornire ulteriori dati ed elementi idonei ad escludere possibili oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

SEZIONE II AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO

Articolo 6

(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)

Il comma 1 prevede che al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante norme sul Codice dell'amministrazione digitale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, relativo alla trasmissione dei documenti mediante posta elettronica tra amministrazioni, dopo il comma 1, relativo alla validità delle medesime comunicazioni ai fini del procedimento amministrativo, è inserito il comma 1-*bis* dove si prevede che l'inosservanza della disposizioni in tema di comunicazioni elettroniche, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporti anche responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare;

b) all'articolo 65, relativo alle istanze e dichiarazioni rese alle PA in via telematica, laddove dopo il comma 1-*bis*), è inserito il comma 1-*ter* in cui si prevede che il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate per via telematica dalle PA ai sensi comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare;

c) all'articolo 65, comma 1, inerente ai requisiti di validità delle istanze e dichiarazioni inoltrate per via telematica, è previsto che i citati requisiti siano validi anche per le dichiarazioni presentate per via telematica ai gestori dei servizi pubblici oltre che alle PA;

d) all'articolo 54, comma 2-*ter*, laddove è previsto che l'obbligo previsto per le PA di indicare nel proprio sito l'indirizzo istituzionale di PEC, valga anche per i gestori di servizi pubblici.

La RT riferisce che l'articolo si sofferma sulla mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra privati e pubbliche amministrazioni.

In particolare, la disposizione in esame prevede che la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra P A. e tra privati e P.A.. determini responsabilità dirigenziale e disciplinare.

La conclusione della RT è che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, premesso che le lettere a) e b) presentano un rilievo esclusivamente ordinamentale, va invece segnalato che l'estensione degli obblighi di accettazione delle istanze e dichiarazioni in forma telematica, già previste per le PP.AA., anche ai gestori di pubblici servizi di cui alle lettere c) e d), sembrerebbe suscettibile di determinare effetti aggiuntivi d'oneri correlati all'adeguamento delle dotazioni *software e hardware* che si renderanno necessarie a tal fine,

i cui riflessi, sia pure indirettamente, potrebbero ripercuotersi in termini di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in capo alle Amministrazioni controllanti i medesimi gestori di pubblici servizi (tramite i contratti di servizio) e non solo.

Sul punto, infatti, pur considerando la clausola di neutralità indicata al comma 6 (che interessa, peraltro, l'intero articolo in esame) e le rassicurazioni della relazione illustrativa¹, va sottolineato che, sebbene la maggior parte degli erogatori di servizi pubblici é costituito in forma societaria di diritto comune (società commerciali o consorzi o privati concessionari), talvolta controllate da amministrazioni - e dunque, almeno formalmente, essi non sarebbero configurabili come PA in senso soggettivo -, ciò nondimeno, in svariati casi, tali entità sarebbero comunque da ricomprendere nel conto economico della PA (SEC95).

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-*bis*, laddove si prevede che a far data dal 1 gennaio 2013 gli accordi tra PA sono sottoscritti con firma digitale a pena della nullità degli stessi.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 11, il comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici, laddove è disciplinata la stipula dei contratti in forma pubblica, prevedendo il nuovo testo che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Il comma 4 prevede che la disposizione di cui al comma 3 si applica a far data dal 1° gennaio 2013.

Il comma 5 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante norme in materia di "ordinamento del notariato e degli archivi notarili", il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. E' stabilito che ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

¹ La relazione illustrativa afferma che per quanto riguarda le lettere c) e d) anche in questo caso non vi sono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché l'estensione dell'uso di mezzi di comunicazione digitali ha invece il potenziale per comportare risparmi di spesa.

Il comma 6 prevede che agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che le norme in esame prevedono che gli accordi e i contratti della P A. avvengono con firma digitale, a pena la nullità degli stessi. Il dispositivo, prevede, altresì, che il notaio, per la conservazione degli atti, si avvalga della struttura predisposta e gestita a tal fine dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, sul comma 5, pur considerando la clausola di neutralità prevista al comma 6, occorre segnalare che la struttura predisposta *ad hoc* dal Consiglio nazionale del Notariato (ordine professionale che non rientra nel perimetro della PA) dovrà supportare l'amministrazione degli Archivi notarili (afferente, invece, al Ministero della Giustizia e dunque costituente PA) nella gestione della archiviazione informatica degli atti.

In tal senso, andrebbe confermato che alcun adeguamento dovrà realizzarsi, a tal fine, per l'amministrazione degli Archivi di stato relativamente alle proprie dotazioni *hardware e software*, e per la formazione del personale, in relazione a fabbisogni che potrebbero derivare dal previsto accesso informatico al *database* che sarà gestito dalla struttura del Consiglio nazionale del notariato, i quali dovranno trovare copertura a carico delle sole dotazioni finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto e quinto periodo, della legge di contabilità prevedono che ogni qualvolta nuove norme risultino associate a clausole di invarianza, queste debbano poi essere sempre accompagnate da una RT che illustri i dati e gli elementi idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità².

² In tal senso, si richiama anche quanto rilevato dalla Corte dei Conti, in merito che, nell'ambito di talune ricorrenti problematiche che attengono alla copertura dei nuovi o maggiori oneri recati dalla legislazione di spesa: "é urgente assicurare l'esigenza di una puntuale verifica dei reali riflessi di norme assunte come finanziariamente neutrali, demandata alla relazione tecnica, che dovrebbe darne ragionevole dimostrazione mediante esauriente e documentata analisi.". La Corte rileva infatti che "i non rari casi di assenza o palese insufficienza di tale dimostrazione...pongono in luce la persistente difficoltà di dare concreto contenuto a un passaggio cruciale della riforma di cui alla legge n. 196 del 2009." Cfr. CORTE DEI CONTI,SS.RR. in sede di controllo, Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2012" pagina 7.

Articolo 7 **(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)**

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - relative ai controlli sulle assenze nel pubblico impiego - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il comma 2 afferma che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 3 prevede che al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 47, recante norme in materia di congedo per la malattia del figlio, è sostituito prevedendosi che la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010; è aggiunto poi il comma 3-bis dove si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.

b) il comma 1 dell'articolo 51, laddove è disciplinata la documentazione da presentare per la fruizione dei congedi parentali, è sostituito prevedendosi che ai fini della fruizione del congedo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di congedo per malattia del figlio, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.

La RT afferma che le norme provvedono ad estendere l'obbligo del rilascio e della certificazione telematica, già previste nel settore pubblico, a talune categorie di lavoratori del medesimo settore ad oggi non ricomprese nel d.lgs. 165/2001, nonché ai cd. congedi "parentali".

Il dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili e in esercizio, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) o accesso ad *internet*.

Al riguardo, sul comma 1, posto che il dispositivo ivi indicato provvede ad estendere la disciplina oggi prevista dal T.U.P.I. in materia di trasmissione telematica dei certificati di malattia anche a categorie di lavoratori oggi non disciplinate dal medesimo testo unico, prevedendosi a tal fine una specifica clausola di neutralità, andrebbero comunque richiesti ulteriori dettagli in merito all'ambito applicativo della estensione disposta dalla norma, considerato che il comma 2 esclude espressamente il personale delle FF.AA. e FF.PP. dall'applicazione del comma 1³.

Nel contempo, andrebbe confermato che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche, presso le amministrazioni coinvolte nel dispositivo in esame, sono già disponibili e in esercizio, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) o accesso ad *internet*.

In proposito, sotto il profilo metodologico, si rammenta che l'apposizione di una clausola di invarianza, non é di per sé garanzia della assenza di nuovi e maggiori oneri, allorché la medesima non é accompagnata dalla illustrazione dei dati e degli elementi idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità⁴.

Articolo 8

(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)

I commi 1 e 2 dispongono che le aziende di trasporto pubblico locale promuovano l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. Con decreto ministeriale sono adottate le relative regole tecniche.

Il comma 3 prevede che le aziende di trasporto pubblico locale consentano l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità e la consegna del titolo digitale del biglietto sul dispositivo di comunicazione.

La RT afferma che le disposizioni in esame prevedono misure di razionalizzazione delle modalità di pagamento degli utenti nell'ambito del trasporto pubblico locale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, ma al contrario é

³ Una conferma di tale esclusione é rinvenibile nella relazione illustrativa laddove si afferma che rimangono comunque esclusi dall'obbligo di rilascio in modalità telematica delle certificazioni di malattia, i medici appartenenti alle forze armate e ai corpi armati dello stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

⁴ Si rinvia alla Nota n. 2.

suscettibile di garantire maggiori e più costanti introiti con un possibile conseguente risparmio.

Al riguardo si segnala che al fine di attivare il servizio, le aziende del trasporto pubblico locale dovranno presumibilmente sostenere degli oneri relative all'implementazione del servizio e alle sua successiva gestione. Sul punto andrebbe chiarito se i possibili oneri aggiuntivi non possano ricadere sugli enti pubblici che partecipano al capitale di tali aziende, con conseguenti effetti a carico della finanza pubblica.

I commi 4 e 5 individuano una serie di settori di intervento costituenti gli obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, nonché i servizi che i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale.

I commi 6 e 7 dispongono in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS e delle questioni relative alla responsabilità riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS.

Il comma 8 stabilisce che gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.

Il comma 9 attribuisce ad un decreto ministeriale l'adozione delle direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale.

La RT afferma che il recepimento della direttiva 2010/40/UE sarebbe dovuto avvenire entro il 27 febbraio 2012 motivo per cui l'Italia si trova in stato d'infrazione, con tutti gli oneri aggiuntivi per lo Stato che questo significa. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni. Per contro, il mancato recepimento della direttiva determinerebbe l'applicazione di onerose sanzioni a carico dello Stato italiano. La RT precisa che i costi inerenti la diffusione di sistemi ITS di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva graveranno sui soggetti che sono da considerare responsabili dell'attuazione (enti proprietari delle strade e concessionari, gestori di nodi di scambio modale, gestori di aree di parcheggio, gestori di aree di

sosta e di servizio, agenzie della mobilità e aziende di trasporto pubblico locale), ma non possono gravare sull'amministrazione.

Al riguardo, andrebbe precisato se gli eventuali oneri a carico degli enti proprietari delle strade e dei concessionari, dei gestori di aree e delle agenzie della mobilità e delle aziende di trasporto pubblico locale, non possano ricadere sulle Amministrazioni pubbliche eventualmente proprietarie delle strade, sugli enti pubblici che partecipano al capitale di tali aziende o sulle condizioni delle concessioni in essere, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 in ottemperanza di direttive comunitarie indica le procedure amministrative informatiche da adottare ai trasporti marittimi correlate all'arrivo ed alla partenza delle navi dai porti degli Stati membri.

Il comma 11 sostituisce integralmente l'articolo 179 del Codice della navigazione relativo alla nota di informazioni all'autorità marittima. In particolare, si dispone in merito ai formulari che all'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o una persona autorizzata dal medesimo comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima.

Il comma 12 fa salva ogni altra comunicazione cui è tenuto il comandante della nave per effetto della normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.

Il comma 13 attribuisce ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net, la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea.

Il comma 14 fissa al 1° giugno 2015 il termine ultimo per l'inoltro delle informazioni in formato cartaceo, stabilendo anche una serie di informazioni che il comandante della nave deve adempiere fino a tale data.

Il comma 15 esclude dall'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 196 del 2005, operanti, a determinate condizioni, tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione.

Il comma 16 assoggetta alla normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente decreto.

Il comma 17 abroga il decreto legislativo n. 335 del 2004 relativo alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

La RT afferma che le disposizioni perseguono l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2010/65/UE e che l'individuazione dei due sistemi informativi (PMIS e Safe Sea Net), per l'informatizzazione

delle procedure amministrative di arrivo e partenza delle unità mercantili, sono già introdotti nel nostro ordinamento per effetto del decreto legislativo n. 196 del 2005. Gli oneri per la messa in esercizio dei sistemi informatici si rinvengono integralmente nell'attività contrattuale già in essere per la fornitura del dispositivo nazionale VTS (Vessels traffic system). La RT precisa che nelle more della piena implementazione dell'inoltro per via informatica, i costi dell'inoltro cartaceo delle pratiche sono ad integrale carico degli armatori e degli operatori portuali che operano da intermediari delle società amatoriali.

L'intervento prospettato dalla norma è in grado di accrescere la competitività dei nostri scali commerciali. Il più rapido avvicendamento delle navi è fattore correlato all'incremento delle entrate tributarie stante i positivi effetti discendenti dallo snellimento degli adempimenti burocratici correlati a ciascuno scalo.

Il recepimento della direttiva sarebbe dovuto avvenire entro il 19 maggio 2012 motivo per cui l'Italia si trova in stato d'infrazione, con tutti gli oneri aggiuntivi per lo Stato che questo significa. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni. Per contro, il mancato recepimento della direttiva determinerebbe l'applicazione di onerose sanzioni a carico dello Stato italiano.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la capacità di sostenere gli oneri per la messa in esercizio dei sistemi informatici previsti dalla norma tramite l'attività contrattuale già in essere per la fornitura del dispositivo nazionale VTS (Vessels traffic system). In particolare va chiarito se tale tipologia contrattuale già prevede la messa in esercizio dei sistemi informatici PMIS e Safe Sea Net.

Articolo 9 ***(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)***

Il comma 1 prevede che al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante norme sul Codice dell'amministrazione digitale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 52, , inerente all'accesso telematico e la riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, il testo è integralmente sostituito prevedendosi, al comma 1, che l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti che comunque siano considerati PA a fini di contabilità nazionale nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio *sito web*, all'interno della sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*" i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso. E' stabilito, poi , al comma 2 che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, si intendono rilasciati come dati di tipo "aperto" ai sensi all'articolo 68, comma 3, del Codice. Viene inoltre previsto, al comma 3, che nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati. Il comma 4 prevede poi che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della *performance* dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il comma 5 stabilisce che l'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al Capo V del Codice. Il comma 6 prevede che entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 7 prevede che l'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli *standard* tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni si uniformano alle suddette linee guida. Il comma 8 stabilisce poi che il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il comma 9 prevede infine che l'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente”;

b) all'articolo 68, relativo all'analisi comparativa delle soluzioni informatiche, il comma 3 è sostituito prevedendosi che agli effetti del decreto legislativo 82/2005 si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo "aperto", i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.”.

La RT si limita a riferire che il comma 2 dell'articolo 52 del C.A.D. come modificato dalla norma in esame, dispone che al silenzio dell'amministrazione, circa la licenza che regola l'accesso, l'uso e la diffusione dei dati di proprietà, corrisponde all'obbligo di considerarli di tipo "aperto".

L'unica conseguenza finanziaria, prosegue la RT, è che in questo caso l'Amministrazione potrà chiedere diritti per l'accesso ai dati solo entro il limite del costo marginale sostenuto per produrli, salva la possibilità di derogare con deliberazione dell'Agenzia per l'Italia digitale.

La RT aggiunge che la possibilità di definire licenze diverse assicurerebbe comunque l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento ai commi 5, 6 e 7 del citato articolo, le attività assegnate all'Agenzia digitale sono sostanzialmente riconducibili all'attività istituzionale già oggi svolta dalla suddetta Agenzia, e pertanto, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9, le stesse potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Sulla lettera b), la RT afferma poi che ivi si modifica la definizione di dato di tipo "aperto", e la norma non ha contenuto di sé imperativo, per cui non può produrre effetti sulla finanza pubblica, salvo il caso in cui vi siano Amministrazioni obbligate a fornire dati di tipo aperto e si dia applicazione all'articolo 3 lettera a), punto 3) dl n. 82/2005, come novellato, nel senso di limitare la richiesta di eventuali diritti per la messa a disposizione dei dati stessi.

Anche in questo caso, comunque, rimane intatta per le Amministrazioni la possibilità di coprire per intero i propri costi marginali, al netto dunque di quelli fissi, sostenuti per la produzione dei dati.

La possibilità del ricorso alla deroga di cui all'ultimo periodo assicura comunque, in ogni caso, che le entrate a favore della finanza pubblica non diminuiranno.

Al riguardo, quanto alla considerazione, da parte delle PA, dei propri dati come di tipo "aperto", posto che la stessa RT non esclude la possibilità che le amministrazioni possano chiedere d'ora innanzi diritti di accesso ai medesimi (lettera b), sia pure nel limite dei costi "marginali" che saranno sostenuti per produrli, andrebbe anzitutto fornito un quadro, sia pure di massima, delle informazioni e dei dati in possesso delle PA, che potranno in futuro essere interessati dal diffuso accesso aperto al pubblico in soluzione digitale, oltre che le amministrazioni che saranno principalmente coinvolte nell'attuazione della accessibilità; fornendosi, in tal modo, anche elementi per una stima preliminare degli "accessi" che potranno intervenire sui siti delle amministrazione ai medesimi, in ragione annua, per la loro fruizione.

Ciò, si renderebbe peraltro utile alla costruzione di una valutazione dei costi "variabili" che le amministrazioni saranno tenute a sostenere per la produzione dei dati medesimi e della messa a disposizione in formato digitale sui propri siti, e, conseguentemente, dei diritti che le stesse potranno richiedere agli utenti interessati alla fruizione dei dati medesimi.

Va sottolineato che la possibilità di per sé di poter chiedere un parziale ristoro (cfr. la norma parla solo di costi "marginali") in relazione agli oneri che saranno sostenuti da parte delle Amministrazioni, fa ritenere che potrebbero esserci, in futuro, spese aggiuntive per la produzione dei dati in questione: spese che, a rigore, non potendo considerarsi scontate nei fabbisogni a legislazione vigente, andrebbero quantificate sino d'ora, indipendentemente dalla loro eventuale copertura a carico dei diritti di accesso.

Venendo poi alla clausola di neutralità indicata al comma 9 del novellato articolo 52 del C.A.D., riferibile alle sole attività ivi previste in capo all'Agenzia digitale, andrebbero comunque richiesti i dati e gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, relativamente agli oneri di funzionamento aggiuntivi scaturenti dalle funzioni ivi previste, che dovranno esser posti a carico delle sole dotazioni umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, come recita l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità⁵.

⁵ In proposito, si segnala che dalla relazione annuale 2011 emerge che, considerando anche una dotazione ricevuta dal bilancio di 7,59 milioni di euro, l'ammontare delle entrate complessive affluite alla gestione di DigitPA (ente confluito poi nell'Agenzia) per il 2011 sono state pari a complessivi 42,36 milioni di euro. Di queste, 3 milioni circa sono state impiegati per acquisto di beni e servizi, 11,2 milioni per le retribuzioni al personale a t.i. e 0,35 milioni di per il personale a t.d., in aggiunta a 3,8 milioni per collaboratori a progetto, 15,2 milioni per trasferimenti alle PA e 8 milioni circa per

Il comma 2 prevede che all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativo al C.A.D., laddove sono indicate le definizioni del Codice dell'Amministrazione digitale, è inserita la seguente lettera: "n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36:".

Il comma 3 stabilisce che, almeno in sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, relativo all'accesso telematico e alla riutilizzazione dei dati, e documenti delle PA del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT riferisce, sul comma 2, che la norma ivi riportata si limita a definire, nell'ambito del CAD, il termine "riutilizzo", e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 3, afferma che la norma ha carattere ordinamentale, dettando una disciplina transitoria.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Il comma 4 prevede che alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante norme per favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, laddove sono individuati i soggetti su cui ricade l'obbligo di assicurare l'accessibilità, è aggiunta la previsione che le norme ivi previste si applichino anche a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o *internet*;

b) all'articolo 4, laddove sono previsti gli obblighi di accessibilità a carico dei datori di lavoro pubblici e privati in favore del dipendente disabile, in tema di strumentazione *hardware* e *software* in relazione alle mansioni assegnate: 1) al comma 4, è previsto che l'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale; 2) il comma 5 è sostituito, ivi prevedendosi che i datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

acquisti di beni e servizi per PA *partner*. La relazione medesima stimava un fabbisogno finanziario a regime per il solo mantenimento della struttura PARI A 18,9, milioni di euro, relativamente a un contingente previsto di 20 dirigenti, n. 100 unità di personale non dirigenziale e 30 esperti. Cfr. DiGiTPA, *Relazione Annuale 2011*, pagine 17-28.

La RT riferisce che il dispositivo contrassegnato dalla lettera a) aggiunge all'elenco di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 4 del 2004, soggetti non ricompresi nel settore pubblico, e non può avere effetti finanziari.

Sulla lettera b), riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare il soggetto deputato a definire le specifiche delle postazioni per i soggetti disabili.

Al riguardo, in riferimento alla lettera a), sembrerebbe necessaria, relativamente alla estensione degli obblighi in questione anche a nuovi soggetti, una conferma in merito alla fatto che tra di essi non siano comunque da considerare anche alcuni che costituiscono comunque PA a fini di contabilità nazionale (SEC95).

In merito lettera b), posto che per l'attuazione degli effetti riconducibili all'obbligo di fornire il supporto di tecnologia assistitiva in favore dei dipendenti disabili, il datore di lavoro pubblico dovrà comunque operare nell'ambito delle sole risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, non ci sono osservazioni. In ogni caso, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla effettiva adeguatezza delle dotazioni informatiche a far fronte anche agli obblighi previsti dalla norma.

Il comma 5 prevede che all'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativamente ai criteri di computo della quota di riserva dei lavoratori disabili da assumere che è ivi prevista, è stabilito che il computo della quantità di lavoro "minima" sia calcolata anche considerando l'eventuale predisposizione degli "accomodamenti ragionevoli" previsti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale dell'ONU, il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

La RT riferisce che la norma riconosce margini di flessibilità al datore di lavoro, anche pubblico, nella definizione della quantità di lavoro affidata al dipendente disabile occupato a domicilio o con modalità di telelavoro, che si voglia comunque computare ai fini della copertura della quota di riserva.

Trattandosi di facoltà da esercitare a cura del datore di lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 afferma che al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante norme in materia di C.A.D., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, relativo alle norme sull'uso delle tecnologie dell'informazione nell'azione amministrativa, al comma 1, è previsto che l'organizzazione della propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione sia effettuata da parte delle amministrazioni anche nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;

b) all'articolo 13, al comma 1, relativamente alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, è previsto che tale formazione debba interessare anche i temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

c) all'articolo 23-ter, inerente ai documenti amministrativi informatici, dopo il comma 5, è inserito il comma 5-bis, in cui si prevede che i documenti indicati nel medesimo articolo devono essere fruibili, indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

d) all'articolo 54, al comma 4, recante previsioni sul contenuto dei siti delle PA, si prevede che i documenti inseriti nel sito in parola debbano essere accessibili oltre che conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali;

e) all'articolo 57, al comma 1, recante norme in tema di moduli e formulari, dopo le parole "per via telematica" sono inserite le seguenti: " , nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,";

f) all'articolo 71, al comma 1-ter, contenente il protocollo delle regole tecniche, in cui si prevede che le regole tecniche del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) siano dettate in conformità alla disciplina UE, prevedendosi che esse debbano essere conformi anche ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

La RT riferisce che il dispositivo precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità. Sottolinea poi che il medesimo non introduce comunque nuovi obblighi alle lettere a) e b) e dunque che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto alle lettere c), d) ed e), in relazione all'obbligo ivi previsto di costruire i documenti amministrativi informatici e pubblicare informazioni con tecnologie "accessibili", afferma che non comporta nuovi o maggiori oneri, considerando che le tecnologie oggi prevalenti per la produzione di documenti informatici supportano modalità di accesso rivolte a soggetti disabili.

Infine alla lettera f), afferma che ivi si provvede a disporre che le regole tecniche al C.A.D. tengano conto dei requisiti e l'accessibilità di cui alla legge n. 4 del 2004 e costituisce semplice principio di coordinamento tra le medesime regole tecniche e i requisiti definiti ai

sensi della citata legge, senza che da ciò derivino obblighi per le amministrazioni pubbliche, che non siano già contemplati nelle une o negli altri. Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del tenore chiaramente ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Il comma 7 prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito *web*, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performances* individuale dei dirigenti responsabili.

La RT la norma dispone nel senso di una maggiore trasparenza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 prevede che gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, relativo all'accesso dei disabili agli strumenti informatici, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.

La RT riferisce che la norma consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempienze della PA in tema di accessibilità dei servizi senza necessariamente ricorrere in giudizio. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere tale funzione di vigilanza avvalendosi delle sole risorse per essa già previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

A tal fine, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità.

Il comma 9 stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti

La RT riferisce che la norma, nell'introdurre sanzioni in capo a dipendenti pubblica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il rilievo ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

SEZIONE III AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE

Articolo 10 (Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)

Il comma 1 prevede che, al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma *supplement*, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che tutte le università già oggi dispongono di propri sistemi informativi che raccolgono tutte le informazioni relative al curriculum dello studente.

Al riguardo, pur considerando che i sistemi informativi già in essere presso l'amministrazione universitaria dovrebbero consentire una agevole raccolta degli elementi informativi da assumere nella costruzione del fascicolo elettronico dello studente - e che il successivo comma 6 prevede una specifica clausola di invarianza - si rileva che gli Atenei potrebbero dover sostenere, per effetto della norma in esame, oneri di adeguamento e sviluppo della propria dotazione informatica

software ed hardware, di cui andrebbero quantificati gli effetti finanziari di spesa aggiuntivi per i propri bilanci.

In proposito, si rammenta nuovamente che l'apposizione di una clausola di neutralità non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri di spesa di una nuova norma⁶.

Sul punto, si rammenta inoltre che l'articolo 19 della medesima legge di contabilità prescrive che, ogni qualvolta nuove norme prevedono nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, debbano anche prevedere anche le risorse attraverso cui queste possano farvi fronte.

Il comma 2 afferma che la mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.

Il comma 3 prevede che il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli *standard* di interoperabilità definiti a livello internazionale.

Il comma 4 stabilisce che per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, relativo al sistema nazionale dell'anagrafe degli studenti.

Il comma 5 prevede che ai fini di cui ai commi precedenti, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Il comma 6 stabilisce che all'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che le norme ai commi 2-5 possono comportare risparmi di spesa prudenzialmente non considerati, nella misura in cui consente alle Università di incrementare l'efficienza dei processi di mobilità, mediante alimentazione automatica della propria banca dati grazie allo scambio telematico del fascicolo dello studente.

L'adeguamento dei sistemi informativi delle università al fine dell'acquisizione del fascicolo, una volta che sia stato definito il necessario *standard* di interscambio dati, potrà essere effettuato nell'ambito della manutenzione adeguativa normalmente pianificata nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo.

⁶ Si rinvia alla Nota n. 2.

In merito al comma 6, che reca la clausola di invarianza per i saldi di finanza pubblica, la norma infatti non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, potendo, al contrario, consentire incrementi di efficienza per i processi e procedimenti che richiedano il computo del ISEEU.

Al riguardo, in considerazione della dichiarata virtuosità delle misure indicate ai commi 2-4, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 5, posto che la clausola di neutralità indicata al comma 6 pone esclusivo riferimento ai commi 1-4, andrebbe confermato che l'accesso con modalità informatica alle informazioni già disponibili contenute nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università già prevista dalla legislazione vigente, potrà avvenire avvalendosi le stesse delle sole risorse già previste nei loro bilanci. A tal fine andrebbe perciò valutata l'opportunità di una estensione del riferimento della citata clausola di neutralità, anche al comma 5 in aggiunta ai commi 1-4.

Il comma 7 prevede che all'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, contenente norme in materia di accessi ai corsi universitari, dopo il comma 1, è inserito il comma 1-*bis*, in cui si prevede che, al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale (INPS), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.), per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell' Indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU).

La RT significa che la norma indica le modalità attuative dell'articolo 5, legge n. 264/1999, introducendo la possibilità per le Università di verificare l'ISEE degli studenti coinvolti mediante accesso alle banche dati dell'Istituto della previdenza sociale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale del dispositivo, che prefigura una mera possibilità aggiuntiva di controllo in favore degli atenei, nulla da osservare.

In ogni caso, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che assicuri che l'accesso ai dati INPS dovrà avvenire da parte degli atenei avvalendosi delle sole risorse già previste nei loro bilanci.

Il comma 8 prevede che, al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli alunni, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università. L'anagrafe nazionale degli alunni è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.

La RT riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare, al primo e al secondo periodo, i soggetti titolati ad accedere a banche dati già esistenti. Al terzo periodo si prevede che l'anagrafe degli alunni venga alimentata anche coi dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri poiché la banca dati è già predisposta per acquisire i dati in questione.

Al riguardo, tenuto conto che il dispositivo provvede a disciplinare l'utilizzo e la raccolta dei dati contenuti nei *database* degli studenti già esistenti, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2013, i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.

Il comma 10 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 9, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, considerato che il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già oggi comprende le funzioni occorrenti alla gestione dematerializzata di molti dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale della scuola.

Dunque, prosegue la RT, l'attività prevista dalla norma di cui trattasi rientra tra quelle di normale evoluzione del medesimo sistema informativo e pertanto potrà essere affrontata nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Miur e dedicate alla manutenzione evolutiva del sistema.

Al riguardo, pur considerando la clausola di neutralità riportata al comma 10, va ribadito che siffatte clausole dovrebbero essere accompagnate da una RT che ne illustri gli elementi e i dati idonei a provarne l'effettiva sostenibilità, a partire dalla indicazione delle risorse finanziarie e strumentali attraverso cui fronteggiare gli eventuali fabbisogni aggiuntivi.

Con riferimento alla norma in esame, infatti, ivi trattandosi di dispositivo che dovrebbe determinare di per sé la gestione dei procedimenti - e non solo dei provvedimenti conclusivi - informatizzata dello stato matricolare, e delle relative variazioni - assenze, istanze di aspettativa, etc. - e del trattamento economico di tutto il personale della scuola, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei relativi nuovi carichi di lavoro, che dovranno fronteggiarsi avvalendosi delle sole risorse informatiche, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

In particolare, in aggiunta alla intuibili difficoltà nella gestione dell'impatto amministrativo della misura in questione, allorché le dotazioni *hardware* e *software* delle amministrazioni scolastiche dovessero necessitare di interventi di adeguamenti quali-quantitativi, andrebbero fornite rassicurazioni anche in merito alla adeguatezza nelle professionalità necessarie alla gestione informatizzata dei dati e alla programmazione di interventi formativi che si potrebbero rendere necessari⁷.

⁷ In proposito, va segnalato che il *trend* registrato negli investimenti in formazione da parte delle amministrazioni realizzato nel periodo 2004/2010 - con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie informatiche -, nonostante la progressiva riduzione delle risorse disponibili a tale fine in tale periodo, non è mai risultato inferiore ai 200 euro annui *pro capite* (ad eccezione dei Comuni). Cfr. SSPA, *14° Rapporto sulla formazione nelle Amministrazioni Pubbliche*, pagina 42.

Articolo 11 *(Libri e centri scolastici digitali)*

Il comma 1 prevede che all'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante norme in materia di costo dei libri scolastici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito ivi prevedendosi che il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2013-2014, e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo, detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo contabile dei revisori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

b) al comma 3, recante l'indicazione dei contenuti dei libri di testo che saranno stabilite con apposito decreto del MIUR, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), è previsto che le norme sul contenimento del peso dei testi debbano tener conto dei contenuti digitali integrativi della versione "mista" dei medesimi; 2) alla lettera b), è stabilito che le caratteristiche tecnologiche dei testi dovranno tener conto dell'esigenza di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi"; 3) alla lettera c), è previsto che la individuazione del prezzo dei libri della scuola primaria, per ciascun anno scolastico, dovrà tener conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale, e dei supporti tecnologici;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti commi: "3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse, entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3."

La RT afferma che il dispositivo modifica i vincoli posti dalla normativa vigente alla scelta dei libri di testo da parte del collegio dei docenti, in maniera ininfluyente per la finanza pubblica e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la spesa.

In primis, in riferimento alla lettera a), riferisce che l'assoggettamento della delibera al controllo preventivo dei revisori dei conti intende salvaguardare le finanze pubbliche con riguardo alla spesa, rimasta a carico delle famiglie ma mediata dalla gestione amministrativa delle scuole, di cui al comma 3-bis della norma novellata.

Sulla lettera b), afferma che ivi vengono inserite nell'ordinamento modifiche a principi ai quali deve uniformarsi il decreto del Ministro della pubblica istruzione, dall'università e della ricerca circa i libri di testo. Dette modifiche ai principi non hanno effetti sulla finanza pubblica.

In particolare, la norma prevede che la scuola acquisti i contenuti digitali integrativi, con oneri a carico delle famiglie. La circostanza che le famiglie coprono la spesa, entro il limite dello specifico tetto di spesa non può comportare effetti negativi sulla finanza pubblica; considerato anche il controllo preventivo dei revisori dei conti di cui al comma 1, lettera a).

Al riguardo, con riferimento alle lettere a) e b), posto che le norme ivi previste non sembrano produrre effetti che possono riflettersi in maggiori oneri a carico delle istituzioni scolastiche, inerenti alla adozione dei libri di testo misti cartacei-digitali, non ci sono osservazioni.

In relazione alla lettera c), sembrerebbe necessaria l'acquisizione comunque di ulteriori elementi di chiarificazione in merito alla effettiva possibilità da parte delle scuole di provvedere alla acquisizione dei contenuti digitali integrativi necessari, su richiesta e con oneri a carico delle stesse famiglie - sia pure entro lo specifico limite definito con il decreto del MIUR - avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

Sul punto, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di invarianza, di cui andrebbero peraltro forniti gli elementi e i dati idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità.⁸

In proposito, considerato peraltro anche il tenore prescrittivo della norma (le scuole "assicurano" alle famiglie, su loro richiesta, i contenuti integrativi digitali.....) e la necessaria intermediazione dell'amministrazione scolastica per far fronte alle richieste di tecnologie - sia pure salvo il recupero dei relativi oneri, che la stessa norma prevede sia posto a carico delle stesse famiglie - va sottolineato che la previsione potrebbe scontrarsi con la difficoltà di ottenere poi il recupero delle somme dalle famiglie, in relazione alle spese già sostenute da parte delle scuole.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal primo settembre 2013, è abrogato l'articolo 5 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante norme in materia di selezione dei criteri connessi alla adozione dei libri di testo da parte degli organi scolastici.

La RT la norma non considera il dispositivo.

⁸ Si veda la Nota n. 2.

Al riguardo, posto che trattasi di abrogazione necessaria per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme indicate al comma 1, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 prevede che all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica, relativamente alle disposizioni inerenti alle scuole site in situazioni disagiate, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-*bis* laddove si prevede che nei casi di cui al medesimo comma 1, le regioni e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.

La RT riferisce che l'art. 8 del D.P.R. 81/2009 consente la formazione di classi composte anche da un unico alunno nei plessi delle piccole isole, dei comuni montani e delle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla presenza di alunni con particolare difficoltà di apprendimento di scolarizzazione, sebbene nei fatti non si siano sinora costituite classi con meno di 8 alunni.

In questi casi, la norma consente al Miur di stipulare convenzioni con gli Enti interessati per favorire l'offerta formativa attraverso modalità di gestione della didattica, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti.

La RT conclude che trattandosi di mera possibilità, e non di obbligo, per le amministrazioni coinvolte la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viceversa, potrebbe consentire riduzioni della spesa di personale, che a fini prudenziali non è stimata nella relazione tecnica e potrà invece essere verificata a consuntivo.

Al riguardo, pur considerando che la sottoscrizione di convenzioni degli enti locali con il MIUR si configura come una mera possibilità per gli enti interessati, andrebbero comunque acquisiti i dati relativi agli ambiti territoriali, e agli enti locali, che sarebbero interessati alla istituzione dei centri scolastici digitali, nonché una stima dell'onere necessario alla eventuale stipula delle relative

convenzioni, sulla base di una valutazione di "massima" dei relativi fabbisogni d'utenza, calibrati sulla prevedibile utenza.

Il comma 4 stabilisce che la lettera a) dell'articolo 53 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante norme di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico è prevedendosi che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le Regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono, d'intesa, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle Amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. E' stabilito che per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n. 115 anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

La RT riferisce che la modifica all'art. 53 del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, sostituisce la lettera a) del medesimo articolo, introduce una mera modifica procedurale per l'utilizzo delle risorse MIUR già destinate all'edilizia scolastica, al fine di semplificarne l'*iter*. Per assicurare il tempestivo avvio degli interventi per l'edilizia scolastica si prevede di ripartire le risorse disponibili previa intesa con gli enti locali.

Le risorse MIUR sono dunque destinate agli enti territoriali istituzionalmente competenti in materie di edilizia scolastica. Gli enti territoriali hanno la facoltà, tra l'altro, di procedere nella realizzazione dei nuovi complessi scolastici anche tramite società, consorzi o Fondi immobiliari.

Tale facoltà, peraltro, è stata già prevista dall'art. 53 comma 2 lettera b) del citato decreto-legge n. 5 del 2012.

Pertanto i fondi MIUR non sono destinati alla costituzione di fondi immobiliari bensì alla promozione di iniziative di cui al

medesimo art. 53 quali: rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, messa in sicurezza e contenimento energetico.

Le risorse interessate dalla disposizione sono quelle di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché le risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 183/2011 già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole.

Considerato che l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 74/2012, ha destinato il 60 per cento delle predette risorse alla ripresa delle attività scolastiche nelle aree interessate dal sisma del 20 maggio 2012, le risorse disponibili per gli scopi della disposizione ammontano complessivamente 80 milioni di euro, di cui i 40 milioni relativi al FSC soggiacciono al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento nelle regioni del Mezzogiorno. Tali risorse, ad oggi, non hanno ancora trovato specifica utilizzazione.

La RT conclude che il dispositivo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche limitandosi a modificare i criteri previsti per l'utilizzo di risorse già esistenti sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate pregresse.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che il dispositivo provvede alla mera specifica finalizzazione di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente allo scopo di soddisfare fabbisogni inerenti all'edilizia scolastica - per cui è intervenuta la delibera del CIPE del 20 gennaio 2012 - e che le medesime risorse non presentano obbligazioni assunte, né impegni già formalizzati, non ci sono osservazioni.

SEZIONE IV SANITÀ DIGITALE

Articolo 12

(Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)

Il comma 1 definisce il fascicolo sanitario elettronico (FSE) come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Il comma 2 stabilisce le finalità del FSE, che è istituito dalle regioni e province autonome.

Il comma 3 prevede l'alimentazione del FSE in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, da parte dei soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

Il comma 4 precisa che le funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sono perseguite dai soggetti del SSN.

Il comma 5 consente la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

Il comma 6 stabilisce che le finalità di studio, ricerca, programmazione, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei contenuti del FSE, dei sistemi di codifica dei dati, delle garanzie e delle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, delle modalità e dei livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, delle modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, dei criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Il comma 8 prevede che le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.

Il comma 9 integra la cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, per gli aspetti relativi al settore sanitario, con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

Il comma 10 individua le finalità dei sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di

cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici.

Il comma 11 prevede che i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con DPCM. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del SSN.

Il comma 12 autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

Il comma 13 demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, dei dati che possono conoscere, nonché delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi.

Il comma 14 chiarisce che i contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 15 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

La RT afferma *in primis* che la previsione contenuta nel comma 8, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, scaturisce dalla constatazione che allo stato attuale soluzioni di fascicolo sanitario elettronico sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione in gran parte delle regioni e province autonome, anche grazie a progetti finanziari e coordinati a livello nazionale, interregionale ed europeo. Le infrastrutture sono in larga parte già disponibili nell'ambito del sistema pubblico di connettività e con l'articolo in esame si consente, anche attraverso l'utilizzazione di tali infrastrutture e quindi senza necessità di ulteriori investimenti, di utilizzare i dati disponibili nel FSE, oltre che per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, anche per scopi di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di impiegare tali informazioni per le finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ad oggi non consentite né alle regioni né al Ministero della salute.

L'utilizzo dei dati del FSE, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di proiezione dei dati personali, per le finalità da

ultimo indicate, potrà concorrere inoltre alla riduzione dei costi e al contenimento della spesa sanitaria, nell'ottica generale di un miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dei servizi erogati, sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari.

Il Ministero della salute, in collaborazione con il Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione nella pubblica amministrazione, è impegnato nel coordinamento di progetti regionali volti a sviluppare e garantire l'interoperabilità del FSE, a livello regionale, nazionale ed europeo. Inoltre, il Ministero della salute e il Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sin dal 2004, sono impegnati anche a favorire la realizzazione del FSE attraverso il progetto «Servizi in rete per MMG/PLS -FSE regionale», che coinvolge le regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria) e per il quale si registra uno stato di realizzazione pari al 70 per cento.

In relazione ai predetti progetti e ad altri in corso presso le regioni per la realizzazione del FSE, sono state già stanziato dallo Stato risorse finanziarie nell'ambito dei fondi FAS per il settore della società dell'informazione. Si richiama in proposito quanto previsto dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, che ha stanziato per le regioni del centro-nord 39 milioni di euro e per le regioni del centro-sud 226 milioni di euro. A tali risorse vanno aggiunte quelle previste nel ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006, che contempla nell'asse I «società dell'informazione e della conoscenza» progetti regionali di sviluppo di sistemi di supporto per la sanità per un volume finanziario complessivo pari a 45 milioni di euro.

Infine, occorre tenere presente che anche nell'ambito del programma straordinario di edilizia sanitaria ed ammodernamento del patrimonio tecnologico del SSN, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, le regioni hanno destinato e tuttora destinano quota parte delle risorse loro assegnate anche alla informatizzazione dei servizi sanitari, e in particolare alla realizzazione del FSE. Del resto la delibera CIPE n. 98 del 18 dicembre 2008 ha indicato tra le quattro priorità di cui le regioni devono tener conto in sede di programmazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la realizzazione di interventi strutturali, la priorità relativa alla «implementazione ed ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ospedaliere ed integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni». Il Nucleo di valutazione e di

verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute sta verificando tale destinazione nell'ambito dei programmi di investimento regionali.

A tali risorse vanno poi aggiunti i fondi regionali destinati alla realizzazione di progetti locali in materia di FSE.

Si ritiene, infine, che le risorse sopra indicate siano più che sufficienti a coprire i costi stimati per la realizzazione del FSE a livello nazionale che ammontano a circa 90 milioni di euro, come anche riportato nel Piano e-gov 2012. In ogni caso l'istituzione del FSE e le connesse attività verranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con l'articolo in esame si intendono istituire, a livello nazionale e regionale, le sorveglianze e i registri di tumori e di patologia di rilevante interesse sanitario, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici, tenendo conto che in parte l'attività connessa alla tenuta di tali registri costituisce una funzione già svolta, non comportante la necessità di prevedere (a legislazione vigente) maggiori oneri, tanto di personale quanto di funzionamento. Ciò risponde all'esigenza di acquisire in modo sistematico dati anagrafici e sanitari, la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale o regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi. La previsione dell'istituzione di registri a livello nazionale e regionale consente, inoltre, a fronte della frammentazione delle iniziative di realizzazione dei registri nelle varie realtà aziendali e ospedaliere, di razionalizzare tali iniziative e di portare a fattor comune dati e informazioni già acquisiti, utilizzando anche flussi informativi già esistenti, eventualmente integrati, e quindi senza necessità di realizzare sistemi *ad hoc* con conseguenti investimenti. Va infine considerato che i registri consentono un monitoraggio e una sorveglianza costante sulle più importanti patologie di interesse sanitario, e un controllo quindi sulle possibili evoluzioni delle stesse, con la possibilità, conseguentemente, di porre anche in essere azioni di prevenzione che possono consentire una riduzione della loro incidenza, oltre che concorrere alla riduzione dei costi e così al contenimento della spesa sanitaria, non solo per il controllo dell'appropriatezza clinica, ma altresì quale elemento utile nella definizione dell'appropriatezza della

scelta, anche ai fini del controllo dell'allocazione delle risorse disponibili presso le strutture del SSN e del monitoraggio della spesa.

Va aggiunto poi che i registri delle protesi di anca, ginocchio e spalla sono già attivi a livello sperimentale, attraverso il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità e la partecipazione iniziale di cinque regioni. Tali protesi sono, dal punto di vista normativo, collocate tra i dispositivi medici regolati dal decreto legislativo n. 46 del 1997. I costi per la realizzazione e il mantenimento del sistema definitivo graveranno, come già ora è per l'attività sperimentale, sui fondi che pervengono alla competente Direzione generale del Ministero della salute per effetto del disposto della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 409, lettera *d*), come modificato dall'articolo 1, comma 825, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007), che prevede esplicitamente, tra le finalità di spesa, l'«istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici». Tali fondi derivano dalla riassegnazione delle somme introitate per effetto del contributo del 5 per cento sull'attività promozionale di dispositivi medici previsto dal medesimo comma (lettera *e*).

Va considerato, infine, che l'Istituto Superiore di Sanità-Centro nazionale trapianti (CNT) e l'AIFA stanno conducendo già da tempo, per gli aspetti di rispettiva competenza, rilevazioni e studi sui trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale, e che la realizzazione di un registro, cui si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'ISS-CNT e dell'AIFA, risponde all'esigenza di costituire un punto unico di riferimento per valutare tutti gli studi e i risultati che si stanno ottenendo, per approfondire le reali potenzialità di questo tipo di terapie, in modo da garantire elevati livelli di sicurezza.

Al riguardo, si prende preliminarmente atto dei chiarimenti e delle informazioni fornite dalla RT, che delineano una situazione per la quale l'attuazione del presente articolo (sia in rapporto al FSE che ai registri di tumori e altre patologie) è un processo già in essere, accompagnato dalla predisposizione di risorse finanziarie dedicate, per cui la norma in esame rappresenterebbe, almeno in parte, una ricognizione di attività già in fase di svolgimento e di obiettivi già individuati, un riordino della normativa vigente e una riformulazione

della disciplina nell'ottica della tutela della riservatezza dei dati personali.

Sulla questione, tuttavia, si sottolineano due elementi di novità che sembrerebbero suscettibili di determinare maggiori oneri, sulla cui sostenibilità a valere sulle risorse a disposizione degli enti coinvolti per le finalità in esame (FSE e registri delle patologie) sarebbe necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi a supporto.

Il primo è rappresentato dal fatto che la norma consente anche l'accesso "anonimo" ai dati riportati nei citati documenti da parte di PP.AA. diverse da ASL e strutture sanitarie per finalità che esulano dalla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie (per esempio, per studi epidemiologici ecc.). Tale possibilità implica l'implementazione di un sistema di accesso con limitazioni alla consultazione di tutti i dati contenuti (verrebbero espunti i dati in grado di identificare i pazienti), il che verosimilmente richiederà ulteriori investimenti in tecnologia informatica, sulla cui entità non si dispone di elementi di valutazione.

Il secondo scaturisce dal fatto che la norma sembra introdurre un obbligo generalizzato di implementare l'FSE e i registri dei tumori e di altre patologie, mentre è la stessa RT, nell'affermare che già attualmente tali obiettivi sono in fase di realizzazione, a riconoscere che gli interventi e i progetti finora avviati hanno natura sperimentale o comunque limitata ad una parte del territorio nazionale. La caratterizzazione sperimentale potrebbe essere stata adottata in relazione al fatto che le risorse disponibili non erano sufficienti a garantire un'attuazione diffusa ed uniforme sul territorio nazionale.

Sulle due questioni sollevate sarebbe auspicabile un chiarimento, onde evitare il rischio che si creino tensioni su tali linee di finanziamento, ovvero che perduri un'attuazione parziale delle norme in esame.

Articolo 13 ***(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)***

Il comma 1, al fine di accelerare la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, prevede che le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015.

Il comma 2 stabilisce che dal 1° gennaio 2014 le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale.

Il comma 3 prescrive che i medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1 rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo è sanzionato.

Il comma 4 integra dal 1° gennaio 2014 il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, con un sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute.

Il comma 5 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in formato digitale. Tale disposizione si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate.

La RT afferma che, con i commi da 1 a 4, si intende scadenzare il procedimento di dematerializzazione della ricetta cartacea già disciplinato dal decreto ministeriale 2 novembre 2011, prevedendo che le regioni provvedano alla graduale sostituzione delle ricette cartacee per almeno il 60 per cento nel 2013, l'80 per cento nel 2014, il 90 per cento nel 2015. In tali termini, questa disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Oltre a rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, la possibilità di adottare la prescrizione elettronica in sostituzione della tradizionale cartacea concorre a ridurre i costi, determinando un effettivo miglioramento dei servizi per i cittadini, gli operatori sanitari e le farmacie.

Inoltre al fine di aumentare i vantaggi per i cittadini e gli operatori, nonché migliorare il controllo della spesa, riducendo i costi connessi, la proposta prevede di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica a tutto il territorio nazionale (attualmente limitata al territorio regionale). Infine si prevede di integrare il sistema di controllo dei farmaci basato sulle fustelle cartacee con sistemi di tipo informatico, necessari a seguito della dematerializzazione delle prescrizioni (attualmente la fustella deve essere applicata alla ricetta cartacea) e di maggiore efficacia per il controllo della quota a carico del SSN.

La RT conclude descrivendo l'ultimo comma e ribadendo che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito in quale modo lo scadenzamento del processo di dematerializzazione della ricetta medica consenta di evitare *tout court* che la disposizione di cui al comma 1, inerente appunto il passaggio dalla ricetta cartacea a quella elettronica, si riveli nella sua attuazione onerosa per la finanza pubblica, perlomeno considerando che i benefici in termini di risparmi (in virtù dei più efficaci controlli che le nuove ricette consentirebbero, contribuendo a contenere fenomeni di inappropriatazza o addirittura fraudolenti) non appaiono verosimilmente allineati temporalmente agli oneri da sostenere.

Analogo problema conseguente al disallineamento temporale fra oneri e risparmi sembra presentarsi in rapporto al comma 4, che mira ad integrare il sistema di tracciabilità delle prescrizioni farmaceutiche fondato sulle "fustelle" con un sistema basato su tecnologie digitali.

Andrebbero, infine, forniti elementi a supporto della clausola d'invarianza d'oneri di cui al comma 5, atteso che di per sé la finalità ivi indicata appare certamente onerosa nella sua attuazione.

SEZIONE V AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA

Articolo 14 (Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

Il comma 1 stabilisce che, per il completamento del Piano Nazionale Banda Larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione Europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] – Italia], per l'anno 2013 sono stanziati 150 milioni di euro sul capitolo 7230, UdV 6.7 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime d'aiuto.

La RT afferma che l'obiettivo della disposizione è quello di accelerare lo sviluppo della banda larga mobile e di eliminare il *digital divide*. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 agosto 2012, è stata resa nota l'Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia, di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69. A seguito di tale decisione favorevole, l'articolo in esame, al comma 1, prevede lo

stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2013 per il completamento del Piano ed il conseguente azzeramento del divario digitale per la banda larga sul territorio nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma si provvede nell'ambito della disposizione di copertura di cui all'articolo 38.

Al riguardo, pur trattandosi di autorizzazione di spesa sotto forma di "limite massimo", posto che le risorse in esame sono destinate al completamento dell'attuazione del piano nazionale banda larga, va preliminarmente segnalato che, ad interrogazione al sistema Datamart RGS, il capitolo indicato dalla norma (specificamente intestato alle finalità in argomento) non reca alcuno stanziamento in conto competenza per il 2012 nell'ambito delle previsioni di spesa del bilancio 2012/2014; ciò valendo anche per le annualità 2013 e 2014.

Nel contempo, considerando che lo stanziamento di cui trattasi interessa la gestione del solo 2013, e che alla relativa copertura si provvede con le risorse di cui al successivo articolo 38, va sottolineato che anche il progetto di bilancio di previsione per il nuovo triennio 2013/2015 - al momento solo all'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati (A.C. 5535) - non reca alcuna previsione di spesa in conto competenza⁹.

Pertanto, ai fini di una conferma circa l'effettiva congruità delle risorse predisposte dalla norma in esame, che la norma afferma espressamente essere volte al "completamento" del Piano nazionale per la diffusione della banda larga, andrebbe richiesta una elencazione degli interventi e delle opere di cui é prevista l'attuazione a tal fine, nonché dell'onere atteso per ciascun intervento ivi indicato, fornendosi del caso un cronoprogramma, anche al fine di valutarne i tempi di attuazione, a fronte della rigorosa tempistica prevista per il mantenimento in bilancio delle risorse iscritte in stanziamenti predisposti per fabbisogni di spesa in conto capitale (art. 36 R.D. 2440/1923).

Un'ultima notazione va fatta per quanto riguarda la necessità di fornire l'indicazione della Missione e del Programma corrispondenti al capitolo indicato dalla norma, secondo quanto previsto dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 196 del 2009; norma, quest'ultima, ispirata alla logica di permettere una decisione trasparente in merito al

⁹ Si segnala peraltro che il di ddl recante il progetto di bilancio a legislazione vigente per il 2013/2015 reca, in riferimento alla imputazione indicata dalla norma, una previsione di spesa pari a 0 riferita alla annualità 2013. Cfr. A.C. 5535, Tabella n. 3, pagina 200.

rapporto tra evoluzione normativa ed assetto contabile come sottolineato di recente dalla Corte dei Conti¹⁰.

Infine, sotto il profilo contabile, va segnalato che il dispositivo andrebbe integrato con una norma in cui si rinvia, per la copertura dell' onere relativo, alle risorse derivanti dall'attuazione del successivo articolo 38.

Il comma 2 prevede che all'art. 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inerente ai procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, nell'ambito del Codice delle comunicazioni elettroniche, il termine di formazione del silenzio assenso ivi previsto al comma 9, si calcola nuovamente a decorrere dal momento della avvenuta integrazione documentale richiesta.

Il comma 3 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.

Il comma 4 stabilisce che al comma 7 dell'art. 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche), relativamente alla previsione di opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico e di formazione del silenzio assenso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "trascorso il termine di" la parola "novanta " è sostituita dalla seguente " quarantacinque" ;

b) dopo le parole "il termine ridotto a" la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici";

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni."

Il comma 5 prevede che fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 15-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inerente alla diffusione della Banda Larga, al comma 3 dell'art. 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996, n. 610, relativamente agli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate stabilite nel Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, è aggiunto il seguente periodo: " Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione".

Il comma 6 stabilisce che al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è aggiunto il comma 2-bis in cui si prevede che per le

¹⁰ CORTE DEI CONTI, SS.RR., "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2012, pagina 8.

condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.

La RT riferisce che i commi 3, 4, 5 e 6 prevedono la rimozione di principali ostacoli alla diffusione delle infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga come il costo di realizzazione di scavi, sia relativamente agli oneri delle lavorazioni e delle autorizzazioni per arrivare sino all'edificio stesso.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto norme di semplificazione.

Al riguardo, tenuto conto del tenore ordinamentale delle norme in esame, nulla da osservare.

Il comma 7 stabilisce che all'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), laddove sono previste limitazioni legali della proprietà, è aggiunto il comma 4-*bis* in cui si prevede che l'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica, può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.

La RT afferma che la disposizione resta sul piano dei rapporti tra proprietari di immobili ed operatori privati e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 afferma che ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, recante norme in materia di "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", si prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi: 1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e

cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo, invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal Decreto Legislativo n. 259/2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con apposito Decreto Dirigenziale entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

La RT afferma che il dispositivo è volto ad introdurre metodiche di misurazione univoche e riferimenti a normative tecniche di settore per gli operatori di comunicazione elettronica. Peraltro, nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio. Inoltre si introduce una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate degli organi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando l'indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo.

Al riguardo, con riferimento, in particolare, alla lettera *d*), andrebbe acquisita conferma che all'elaborazione delle linee guida da parte dell'ISPRA e delle ARPA, i medesimi organi provvederanno facendo ricorso alla sole risorse umane e strumentali per essi già scontate nell'ambito degli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente.

Il comma 9 stabilisce che le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

Il comma 10 prevede che le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

La RT riferisce che le deposizioni sono volte ad individuare le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge n. 36/2001, individuate con DPCM 8 luglio 2003.

Al riguardo, in considerazione del tenore meramente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di interesse, sembrerebbe opportuna una conferma in merito alla circostanza che l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in capo alle regioni possano essere esercitate da parte delle medesime, avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente nei loro bilanci.

Articolo 15 ***(Pagamenti elettronici)***

Il comma 1 stabilisce che l'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", è sostituito ivi prevedendosi che le PA e, limitatamente ai rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi, siano tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine, i soggetti in questione:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Il comma 2 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis (sistema pubblico di connettività presso DigitPA).

Il comma 3 prevede che dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché delle entrate riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

Il comma 4 afferma che l'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).

Il comma 5 prevede che le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

La RT riferisce che la proposta intende semplificare il quadro normativo attualmente definito dal codice dell'amministrazione digitale al fine di consentire con tempi e modalità certe l'effettuazione dei pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza.

Il comma 1, lettera a), prevede che le amministrazioni rendano noti, mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali, ovvero sulle richieste di pagamento, i codici IBAN e i codici identificativi del pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico.

Queste attività, prosegue la RT, non comportano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di mera pubblicazione sui siti, ovvero, di indicazioni sulle richieste di pagamento.

La messa a regime del sistema dei pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni, conclude la RT, è un tassello fondamentale del passaggio generalizzato alla digitalizzazione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che comporterà immediati e significativi risparmi per le amministrazioni, grazie a una maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nei processi interessati, una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, nonché vantaggi immediati per cittadini e imprese, con evidenti ricadute in termini di risparmi di tempo e risorse per l'accesso ai servizi e il versamento di quanto dovuto a vario titolo alle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, pur condividendo le valutazioni conclusive della RT, in merito ai positivi riflessi per la finanza pubblica che la messa a regime del sistema dei pagamenti elettronici comporterà, in termini di risparmi, grazie a una maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nei processi gestionali, andrebbero in ogni caso meglio esplicitate le modalità attraverso cui, stante le

condizioni previste nelle apposite convenzioni quadro CONSIP, il ricorso a tali strumenti nella regolazione dei pagamenti con la PA da parte dei privati, potrà riflettersi *medio tempore*, anche in nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, sembrerebbe, almeno ad un primo esame, che la qualificazione del ruolo che i tesoriери degli enti verranno a rivestire nella gestione dei riflessi "contabili" proprio in connessione con la diffusione dei pagamenti in forma digitale (riscontro e validazione degli incassi realizzati in forma "telematica", per conto delle amministrazioni..), potrebbe riflettersi, nel medio periodo, anche in un maggiore onerosità nei relativi contratti di servizio, determinandone un aumento del costo rispetto a quello sostenuto dalle amministrazioni pubbliche sulla base della normativa vigente.

Il comma 3 prevede che, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, dall'articolo 23, comma 5, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante norme in materia di buone prassi nelle PA e tempi di attuazione per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

La RT specifica che con il comma 3 si intendono risolvere le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo. In particolare, le amministrazioni interessate, per poter adempiere a quanto prescritto dal citato articolo 23, comma 5, hanno manifestato la necessità di estrarre dal sistema SICOGE, da tutte utilizzato, i dati necessari per poter calcolare i tempi medi di pagamento secondo quanto sarà definito con il predetto decreto ministeriale di attuazione.

Al riguardo, posto che il dispositivo si iscrive pienamente nell'ambito della cornice normativa già prevista in tema di sistema di rilevazione in chiave economica previsto per le amministrazioni statali, da cui le medesime saranno chiamate ad estrarre gli indici relativi ai tempi medi di pagamento, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 riferisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il comma 5 afferma che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

La RT afferma che il dispositivo stabilisce che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti con carta di debito.

Pertanto, la disposizione, che concerne solo rapporti tra privati, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

SEZIONE VI GIUSTIZIA DIGITALE

Articolo 16 *(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)*

Il comma 1 prevede che all'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, inerente alle modalità di effettuazione delle comunicazioni da parte del cancelliere nell'ambito del processo, le parole «in carta non bollata» sono soppresse.

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 149-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile, recante norme in materia di notificazione a mezzo di posta elettronica, con riferimento all'individuazione dell'indirizzo di posta elettronica del destinatario delle comunicazioni, è specificato che esso sia tratto anche da elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 prevede che all'articolo 45, laddove si disciplina la forma della comunicazione delle cancellerie nel processo civile, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma, laddove sono indicati i contenuti del biglietto di cancelleria, è precisato che esso debba contenere il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato;

d) dopo il terzo comma ne è aggiunto un altro in cui si stabilisce che quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il comma 4 afferma che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale (Notificazioni richieste dal pubblico ministero). La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

Il comma 5 stabilisce che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili sia effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), concernente le modalità di accesso in rete dei servizi erogati dalle PA..

Il comma 6 prevede che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottino nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Il comma 7 afferma che nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tal caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

Il comma 8 prevede che quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4, per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma (comunicazione a mezzo *telex* o tramite ufficiale giudiziario) e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (Notificazioni a cura dell'Ufficiale giudiziario) e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti (Notificazione nel procedimento penale) del codice di procedura penale.

Il comma 9 stabilisce che le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello

che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.

Il comma 10 prevede, che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

Il comma 11 stabilisce che i commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante norme in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, sono abrogati.

Il comma 12 riferisce che al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modificazioni a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. E' previsto che l'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Il comma 13 afferma che in caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8 del presente articolo.

Il comma 14 prevede che all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1 -ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile».

Il comma 15 stabilisce che per l'adeguamento dei sistemi informativi *hardware e software* presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei

relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 16 afferma che al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativamente al contributo unificato dovuto per l'accesso ai giudizi d'appello e in cassazione, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

Il comma 17 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che la proposta normativa contiene disposizioni varie in materia di comunicazioni e notificazioni giudiziarie per via telematica, in ideale prosecuzione con le modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo adottate nel corso di questa legislatura.

L'introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell'imminente attuazione della revisione della geografia giudiziaria (sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi attuativi della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148) e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini o alle imprese. Non va inoltre trascurato il risparmio di spesa, derivante dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancelleria.

Per l'adeguamento dei sistemi informativi *hardware* e *software* presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

Al riguardo, va preliminarmente segnalato che il dispositivo provvede ad integrare le norme processuali già vigenti in tema di comunicazioni e notificazioni, prevedendo che le medesime avvengano

ordinariamente - ancorché non esclusivamente - mediante comunicazione elettronica (PEC).

Pur essendo evidente che dal riordino in questione non potranno che derivare *medio tempore* risparmi di spesa, per lo più derivanti dalla eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancellerie, appare però evidente che la prescrittività nell'utilizzo delle modalità telematiche in via principale, presuppone che le medesime cancellerie - presso ogni sede giudiziaria - risultino adeguatamente fornite sotto il profilo delle loro dotazioni *hardware e software*.

Sul punto, in aggiunta alla intuibili difficoltà nella gestione dell'impatto amministrativo delle misure in questione - allorché le dotazioni *hardware e software* dovessero necessitare di interventi di aggiornamento - andrebbero fornite rassicurazioni anche in merito alla adeguatezza delle professionalità in organico, e alla programmazione di interventi formativi che si renderanno necessari per effetto delle norme in esame, il cui impatto finanziario sarebbe da valutare sin da subito.

In tal senso, anche al fine di valutare la congruità delle risorse stanziata ai fini del completamento delle necessarie dotazioni informatiche, andrebbe anche fornito un cronoprogramma degli interventi da realizzare nei prossimi anni, indicando l'onere atteso per ciascun intervento e la tempistica di realizzazione del medesimo per ciascuna annualità.

Inoltre, un'annotazione va fatta per quanto riguarda la necessità di fornire l'indicazione della missione e del programma corrispondenti coinvolti nello stanziamento indicato dalla norma, secondo quanto previsto dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 196 del 2009; norma, quest'ultima, ispirata alla logica di permettere una decisione trasparente in merito al rapporto tra evoluzione normativa ed assetto contabile, come sottolineato anche di recente dalla Corte dei Conti¹¹.

In merito al comma 14, considerato poi che ivi si prevede l'adeguamento, a fini sanzionatori, in misura pari a 10 volte quella oggi prevista, del diritto di copia da versare in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario - in modalità elettronica - non si sia resa possibile per causa imputabile al terzo,

¹¹ CORTE DEI CONTI, SS.RR., *Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2012*, pagina 8.

andrebbero richiesti i dati illustrativi degli eventuali effetti di gettito realizzabili per effetto della suddetta previsione.

Articolo 17

(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

I primi due commi dell'articolo 17 recano modifiche, rispettivamente al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza"), per lo più finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC), nelle procedure disciplinate dai due provvedimenti novellati, quindi le procedure concorsuali in genere. Le lettere da a) a p) del comma 1 intervengono su disposizioni contenute nel Titolo II della legge fallimentare, rubricato "Del fallimento". Le lettere da q) a t) dello stesso comma intervengono su disposizioni contenute nel Titolo III della medesima legge, sul concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Le rimanenti lettere da t) a cc) intervengono su disposizioni contenute nel Titolo V della legge, sulla liquidazione coatta amministrativa. I successivi commi dal 3 al 5 dettano disciplina transitoria in relazione ai termini temporali di applicabilità delle novità introdotte dalle novelle.

La RT afferma che l'articolo contiene varie modifiche alla legge fallimentare e al D.lgs. 8 luglio 1999, n. 271, tutte volte a favorire e velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e a contenere conseguentemente i costi riguardanti la gestione di dette procedure ricorrendo alla tecnologia telematica, essenzialmente attraverso i seguenti punti: notifica telematica del ricorso, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, per la dichiarazione di fallimento; obbligo per il curatore (e per gli organi delle altre procedure concorsuali) di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica e correlativo obbligo dei creditori di indicare al curatore il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); disponendo, in ogni caso, che la regolazione del flusso di comunicazioni tra le parti delle procedure concorsuali sia effettuata ricorrendo alla posta elettronica certificata; obbligo, per i creditori (e per i titolari di diritti su beni), di presentare la domanda di insinuazione al passivo per via telematica.

Il dispositivo, avendo carattere sostanzialmente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18
(Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)

L'articolo modifica le norme in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento recate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3: il capo II della suddetta legge, infatti, introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi di liquidità del singolo debitore.

La definizione di sovraindebitamento è definita "quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". Per porre rimedio a tali situazioni di crisi, la legge contempla la possibilità da parte del debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano.

La riforma recata dal provvedimento in esame prevede, oltre a modificazioni di carattere procedurale, l'inserimento della figura del "consumatore" quale persona fisica avente "obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Ai sensi della riforma della legge n. 3 del 2012, tale soggetto può proporre piani per la risoluzione delle crisi nonché, in alternativa, una nuova procedura di liquidazione del patrimonio.

La RT riferisce che la proposta normativa, attraverso opportune modifiche ed integrazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", interviene al fine di porre rimedio anche alle situazioni di sovraindebitamento del consumatore, inteso come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Quindi, evidenzia che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né minori entrate per l'Erario.

In particolare, con riferimento al comma 1, lettera, e) (che sostituisce il comma 1 dell'alt. 7 della legge n. 3 del 2012), in materia di presupposti di ammissibilità dell'accordo, segnala preliminarmente che i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, non possono essere oggetto di decurtazione nel piano, che può prevedere eventualmente la sola dilazione dei pagamenti.

Evidenzia, inoltre, che la possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio (quali i crediti erariali, previdenziali e assistenziali) si verifica solo ed esclusivamente nel caso in cui ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene stesso.

Ulteriori garanzie in materia di tutela dei crediti impignorabili o muniti di privilegio si rinvencono dal disposto del comma 1, lettera *m*) (che introduce modifiche all'art 12 della legge citata) con la verifica della fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei suddetti crediti, e in cui si prevede che il creditore o qualunque altro interessato, ha facoltà di contestare la convenienza del piano. In tal caso il giudice può comunque omologare il piano qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria dei beni posti a garanzia della procedura. Evidenzia, quindi, che eventuali decurtazioni di somme esigibili da parte di pubbliche amministrazioni, contenute nel piano del consumatore, non determinano effetti reali di decremento di entrate, ma ipotesi di minor gettito di natura puramente nominale.

Con specifico riferimento agli adempimenti a carico degli uffici giudiziari relativi al procedimento e all'omologazione, dell'accordo raggiunto con i creditori, di cui al comma 1, lettera *n*) (che inserisce l'articolo 12-*bis* *Procedimento di omologazione del piano del consumatore* alla legge cit.), nonché quelli relativi alla revoca dell'accordo e alla eventuale liquidazione del patrimonio comma 1, lettera *r*) (che inserisce l'art. 14-*bis* - *Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore*) potranno essere espletati con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, trattandosi di una limitata attività istituzionale tale da non ingenerare modifiche sostanziali sui carichi di lavoro e sull'organizzazione degli uffici giudiziari interessati.

In relazione alle disposizioni concernenti gli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, comma 1, lettera *t*) (che sostituisce l'art. 15 - *Organismi di composizione della crisi* - della legge citata), segnala che la relativa costituzione è già prevista dall'articolo 15 della legge n. 3/2012. Al riguardo, la RT conferma che tali organismi verranno costituiti nell'ambito di enti pubblici, camere di commercio e ordini professionali senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e che le indennità spettanti agli organismi di cui sopra saranno a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Segnala inoltre che le attività connesse alla istituzione e alla gestione del registro dei citati organismi possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze proprie di questa amministrazione

Dipartimento affari di giustizia — Direzione Generale della giustizia civile.

Al riguardo, premesso che il dispositivo interviene a modifica ed integrazione delle norme contenute in un recente provvedimento riguardante la composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento, occorre in particolare soffermarsi su taluni nuovi profili che interessano il coinvolgimento dell'amministrazione giudiziaria, relativamente agli effetti finanziari associabili alla nuove procedure ivi previste.

In particolare, come riferito anche dalla stessa RT, andrebbero valutati gli effetti riflessi negli adempimenti posti a carico degli uffici giudiziari relativi al procedimento e all'omologazione dell'accordo raggiunto con i creditori, di cui al comma 1, lettera n), nonché quelli relativi alla revoca dell'accordo e alla eventuale liquidazione del patrimonio di cui al comma 1, lettera r).

In proposito, pur riconoscendo che i relativi carichi di lavoro per amministrazione giudiziaria - come riferito dalla RT - potranno essere espletati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente, ne andrebbe però valutato il riflesso anche alla luce delle dotazioni organiche presenti ad oggi nei ruoli amministrativi dell'amministrazione giudiziaria, per verificare se possano far fronte alla operatività dei dispositivi richiamati.

Appare opportuno comunque valutare l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza, che andrebbe a rigore corredata da tutti gli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità¹².

Per quanto concerne poi le disposizioni inerenti agli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui al comma 1, lettera t), pur considerando che la relativa costituzione è già prevista dall'articolo 15 della legge n. 3/2012, andrebbe confermato che la loro attivazione non si rifletterà in maggiori oneri a carico, oltre che delle camere di commercio e degli ordini professionali, anche degli enti pubblici che saranno coinvolti.

¹² Si rinvia alla Nota n. 2.

Articolo 19

(Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)

Il comma 1 introduce il comma 3-*bis* all'articolo 20 del decreto-legge n. 83 del 2012, affidando all'Agenzia per l'Italia Digitale anche la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020.

Il comma 2 elenca i progetti strategici che l'Agenzia dovrà definire e sviluppare:

- a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di quelle esistenti in sistemi innovativi complessi al fine di realizzare un prototipo di valenza industriale in grado di qualificare un prodotto innovativo;
- b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa dalle pubbliche amministrazioni;
- c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato e volte a rispondere a una domanda pubblica;
- d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.

Il comma 3 prevede l'indicazione da parte del MISE e del MIUR di alcuni temi da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana.

Il comma 4, relativamente ai grandi progetti strategici di ricerca e innovazione per lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di quelle esistenti, stabilisce che l'Agenzia effettui una chiamata di manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato. Le proposte presentate sono sottoposte dapprima ad una valutazione tecnico scientifica di ammissibilità al finanziamento e successivamente alla definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, utilizzando anche un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risk sharing facility per l'innovazione digitale-RSFID. A tal fine viene stipulato un accordo quadro di collaborazione tra la BEI, la CDP Spa o altri investitori istituzionali.

Il comma 5, relativamente ai grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi ad attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda di pubbliche amministrazioni, dispone che l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma, definisca gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individui le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provveda alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia quale centrale di committenza. Le attività connesse alle intese stipulate con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e dalle altre pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 rimanda a quanto disposto dal successivo comma 9 per i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica.

Il comma 7 destina alle iniziative di cui alla presente disposizione una quota non superiore a 70 mln di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 e una quota non superiore a 100 mln di euro delle risorse effettivamente

disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle predette risorse è effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche le risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.

Il comma 8, relativamente alla promozione all'utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali, prevede l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle linee guida.

Il comma 9 dispone che l'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative connesse ai servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica, sia disciplinato con decreto ministeriale, in base ai seguenti criteri:

- a) previsione che l'Agenzia per l'Italia digitale con cadenza almeno annuale pubblici una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta a pubbliche amministrazioni e finalizzata ad acquisire la segnalazione di problemi di rilevanza sociale o ambientale che non trovano risposta in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;
- b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;
- c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
- d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale delle manifestazioni di interesse pervenute in base ad una serie di criteri e attivazione degli appalti precommerciali volti all'individuazione della migliore soluzione;
- e) previsione della divulgazione a terzi dei risultati della procedura precommerciale.

La RT afferma che per l'attuazione delle disposizioni in esame si stima una cifra utile intorno ai 240 mln di euro complessivi necessari per l'attivazione degli investimenti. Tali somme non rappresentano nuovi costi per il bilancio pubblico, ma una mera finalizzazione di risorse già esistenti.

In particolare potranno essere utilizzati:

- 70 mln di euro delle risorse disponibili del nuovo "Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012;
- 100 mln di euro delle risorse disponibili del FIRST del MIUR;
- 70 mln di euro a valere sulle risorse destinate al Piano azione coesione gestito dal Ministro per la coesione territoriale.

La disposizione non richiede una specifica copertura finanziaria, trattandosi di stanziamenti già disponibili da finalizzare alle iniziative disciplinate nell'articolo.

Al riguardo, atteso che la norma tende ad utilizzare risorse già stanziata in bilancio, andrebbe innanzitutto assicurata la disponibilità delle citate risorse escludendo che le stesse non siano destinate ad altre finalizzazioni non comprimibili previste a legislazione vigente. Inoltre, si segnala che mentre la RT prevede di utilizzare 70 mln di euro a valere sulle risorse destinate al Piano di azione-coesione, la norma prevede soltanto la facoltatività di tale utilizzo senza indicare alcun ammontare di risorse. Sul punto andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione.

Con riferimento alle complesse attività cui è chiamata l'Agenzia per l'Italia digitale, andrebbe assicurato che alle medesime attività l'Agenzia possa farvi fronte con le ordinarie risorse strumentali, finanziarie e umane previste a legislazione vigente.

Articolo 20 *(Comunità intelligenti)*

Il comma 1 individua i compiti dell'Agenzia per l'Italia digitale per il progresso delle comunità intelligenti. In particolare, l'Agenzia predispone annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI, predispone il rapporto annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, emana le linee guida inerenti le comunità intelligenti, istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti.

Il comma 2 istituisce presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, composto da nove membri ai quali non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità. I componenti durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta.

Il comma 3 definisce i compiti del Comitato.

Il comma 4 affida ad un DPCM l'adozione dello Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base di una serie di criteri.

Il comma 5 attribuisce all'Agenzia e alle singole amministrazioni locali interessate il compito di stabilire congiuntamente le modalità di consultazione pubblica periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento degli obiettivi in materia di comunità intelligenti.

Il comma 6 rende obbligatoria la sottoscrizione dello Statuto al fine di ottenere la qualifica di comunità intelligente.

Il comma 7 vincola l'accesso ai fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunità intelligenti al rispetto del protocollo d'intesa.

Il comma 8 prevede la collaborazione dell'Agenzia con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui al piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI.

Il comma 9 attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale la istituzione, con deliberazione, della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, comprendenti il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni, il catalogo dei dati e dei servizi informativi, il sistema di monitoraggio.

I commi 10, 11 e 12 indicano i compiti dell'Agenzia per la realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni, del catalogo dei dati e dei servizi informativi, del sistema di monitoraggio. Tra l'altro, l'Agenzia si avvale dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN).

Il comma 13 prevede che le amministrazioni centrali dello Stato, nei bandi per progetti di promozione delle comunità intelligenti, inseriscano clausole limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che non ottemperano a determinate condizioni richieste per il catalogo del riuso, per il catalogo dei dati e per il sistema nazionale di monitoraggio.

Il comma 14 dispone che i dati presenti nel catalogo di cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale confluisca nel catalogo del riuso.

Il comma 15 stabilisce che le attività dell'Agenzia per l'Italia digitale previste dal presente articolo siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 16 definisce l'inclusione intelligente come la capacità di offrire informazioni, nonché progettare ed erogare servizi e fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti.

Il comma 17 definisce l'accessibilità dei sistemi informatici e l'inclusione intelligente come principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.

Il comma 18, nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche, attribuisce al rispetto dei criteri di inclusione intelligente, apposita voce di valutazione da parte della stazione appaltante. L'Agenzia vigila sul rispetto della presente disposizione.

Il comma 19 dispone che l'inosservanza dei commi 16, 17 e 18 inerenti l'inclusione intelligente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 20, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal precedente articolo 19 e dal presente articolo, dispone che all'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non si applica la cessazione dell'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La RT, analizzando e descrivendo brevemente i singoli commi, per tutti conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alle complesse attività che è chiamata a svolgere l'Agenzia per l'Italia digitale e attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, andrebbe

assicurato che alle medesime attività l'Agenzia possa farvi effettivamente fronte con le ordinarie risorse strumentali, finanziarie e umane previste a legislazione vigente. Sul punto si segnala che la clausola di invarianza finanziaria andrebbe confortata dalla presentazione di analitici dati ed elementi idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità.

Analoga conferma andrebbero fornite anche per tutte le altre amministrazioni pubbliche coinvolte a vario titolo dal presente articolo nell'implementazione e gestione della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti.

SEZIONE VIII ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO

Articolo 21

(Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)

Il comma 1 demanda all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) il compito di prevenire le frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. A tale funzione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 specifica i compiti e le attività cui è chiamata l'IVASS per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti.

Il comma 3 prevede che l'IVASS si avvalga di un archivio informatico integrato, connesso con le altre banche dati già esistenti ed operative presso l'ACI, la CONSAP ecc. Con decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

Il comma 4 pone a carico delle imprese di assicurazione l'obbligo di garantire all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, nonché ulteriori obblighi di comunicazione.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di trasmissione dei dati di cui al precedente comma 4.

Il comma 6 prevede che l'IVASS evidenzi dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunichi alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all'Autorità giudiziaria e alle forze di polizia.

Il comma 7 stabilisce che agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, dopo aver illustrato sinteticamente il contenuto e le finalità delle norme, esclude che l'articolo comporti aggravii per la finanza pubblica, in quanto si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni ed assicurazioni in merito alla sostenibilità degli adempimenti previsti e della gestione delle banche dati a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 22

(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)

Il comma 1 dispone che le polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non possono essere stipulate per una durata superiore all'anno e non possono essere tacitamente rinnovate. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.

Il comma 2 prevede che le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano a far data dal 1 gennaio 2013.

Il comma 3 disciplina gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese assicuratrici nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo.

Il comma 4 prevede la definizione con decreto ministeriale di un "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso "contratto base".

Il comma 5 stabilisce che ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del "contratto base" e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

Il comma 6 impone che l'offerta di cui al comma 4 utilizzi il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.

I commi 5 e 6 trovano applicazione a partire da 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 7).

Il comma 8 prevede che l'IVASS stabilisca con apposito regolamento le modalità secondo cui le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accessibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.

Il comma 9 demanda all'IVASS la definizione con apposito regolamento degli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

Il comma 10 consente agli intermediari assicurativi di adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati ed anche se agiscono quali monomandatari, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

Il comma 11 introduce in capo agli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 la responsabilità in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Il comma 12 considera nulle e non apposte le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

Il comma 13 demanda all'IVASS la definizione degli standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione.

Il comma 14 stabilisce che una serie di diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (si tratta dei termini prescrizione delle polizze vita cd. dormienti, che erano stati ridotti a 2 anni).

Il comma 15 stabilisce che, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all'interno della relazione annuale che è chiamato a redigere, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

La RT descrive il contenuto dell'articolo e le sue finalità. Più dettagliatamente, in relazione ai commi 10 e seguenti, la RT afferma che le più ampie possibilità di collaborazione ivi previste risolvono una questione interpretativa dell'attuale trasposizione in legge (articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005) della direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa, la quale impedisce numerose forme di collaborazione fra intermediari, senza che tali divieti siano in realtà contenuti nella direttiva, limitando di fatto la concorrenza nel settore assicurativo e creando una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori europei. L'impulso che la norma intende imprimere alla concorrenza partendo dal "basso" viene rafforzato

dalla volontà di eliminare ogni impedimento derivante dalla tecnologia, prevedendosi (comma 13) che l'IVASS definisca *standard* uniformi a cui le compagnie possano adeguarsi in tempi ragionevoli ai fini della definizione di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione dell'intero ciclo produttivo, in modo da superare il problema per cui l'intermediario che voglia operare con più compagnie è costretto ad utilizzare diverse infrastrutture tecnologiche con aggravio di tempi e costi.

In rapporto al comma 14 la RT afferma che l'attuale termine di 2 anni si è palesato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario. Si evitano in tal modo anche possibili eccezioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, per esempio rispetto alle polizze cd "dormienti" dei conti correnti bancari.

La RT conclude affermando che l'articolo non comporta aggravii per la finanza pubblica e non richiede copertura finanziaria.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 23

(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)

Il comma 1 prescrive che le società di mutuo soccorso di cui alla legge n. 3818 del 1886 sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese. Con decreto ministeriale è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.

La RT sottolinea l'urgenza di approvare le norme in esame, atteso che la disciplina vigente delle SMS risale al 1886. Quindi, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle SMS al registro delle imprese, dopo che l'abolizione del precedente registro delle società aveva determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle CCIAA rifiuta l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali.

Al riguardo, nulla da osservare, potendosi anzi attendere un incremento delle entrate delle CCIAA in termini di diritti di segreteria e di diritto annuale in conseguenza del comma in esame.

Il comma 2 ribadisce che le società di mutuo soccorso non hanno finalità di lucro ed elenca le attività di erogazione di contributi, prestazioni, servizi, sussidi che le stesse possono svolgere in favore dei soci e dei loro familiari conviventi.

Viene poi stabilito che l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitarie, nonché di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci può essere svolta anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 3 autorizza le società in parola a promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Si dispone poi che, salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività consentite sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Il comma 4 individua i soggetti che possono rivestire la qualifica di soci delle società di mutuo soccorso, includendo fra essi anche le stesse società di mutuo soccorso, che pertanto potranno partecipare di altre società di mutuo soccorso.

Il comma 5 dispone, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, la devoluzione del patrimonio ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge n. 59 del 1992.

Il comma 6 sostituisce la rubrica di un articolo.

Il comma 7 sottopone le società di mutuo soccorso alla vigilanza del MISE, che ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge n. 3818 del 1886, nonché la loro osservanza in fatto. È altresì previsto che tale attività di vigilanza venga delegata alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo sulla base di apposite convenzioni. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.

Il comma 8 reca una disposizione procedurale attinente al comma precedente.

Il comma 9 interpreta l'articolo 4 del decreto legislativo n. 220 del 2002 nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle PP.AA. ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura

Il comma 10 sopprime la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 49 del 1985, secondo cui il MISE esclude dalla ripartizione delle risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione le società finanziarie che, decorsi 2 anni dal conferimento delle stesse, non abbiano effettuato erogazioni pari all'80 per cento delle medesime risorse.

Il comma 11 elimina il requisito dell'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, per le società finanziarie partecipate dal Fondo di cui al comma precedente.

Il comma 12 amplia le possibilità di assumere partecipazioni e sottoscrivere strumenti finanziari per le società finanziarie in parola.

La RT descrive i commi da 2 a 12, in alcuni casi sottolineandone la finalità. Infine conclude escludendo che dal presente articolo derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni aventi sostanzialmente natura ordinamentale.

Articolo 24

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)

Il comma 1 modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In particolare la lettera a) inserisce l'articolo 4-ter stabilendo che:

- Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);
- La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani;
- La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani;
- Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.
- La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri;
- Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori;
- La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies;

Le lettere b) e c) adeguano alcune disposizioni al disposto di cui alla lettera a).

La lettera d) delinea l'apparato di sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236 del 2012. A tali sanzioni amministrative pecuniarie non si applica l'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT illustra le disposizioni e afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, ai sensi della clausola di invarianza di cui al comma 2, le autorità interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero fornite ulteriori assicurazioni in merito all'effettiva sostenibilità dei nuovi compiti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 autorizza la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il comma 4 prevede che la sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.

Il comma 5 dispone che la sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.

Il comma 6 provvede alla copertura dell'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La RT illustra in sintesi i commi da 3 a 6, sottolineando che i pagamenti possono avvenire in una o più rate secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze temporali previste dalle risoluzioni del Consiglio dei governatori che hanno deliberato gli aumenti di capitale. In particolare, l'aumento di capitale generale sarà sottoscritto in cinque rate tra il 2012 e il 2016, sottoscrivendo rispettivamente 2422 azioni nel 2012, 2013, 2014, e 2015 e 3674 azioni nel 2016. Per quanto concerne l'aumento di capitale selettivo le azioni saranno sottoscritte in quattro rate tra il 2012 e il 2015 sottoscrivendo rispettivamente 1300 azioni nel 2012, 2013 e 2014, e 1315 azioni nel 2015.

Conseguentemente, l'onere derivante dai commi 4 e 5 è pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 ed euro 20.146.045 per il 2016, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse già destinate, dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, al finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), tra cui la Banca Mondiale - BIRS, con le medesime modalità indicate in tale disposizione.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'onere in euro, tenendo sul punto presenti i rischi di cambio correlati all'adempimento di un'obbligazione denominata in valuta diversa dall'euro.

SEZIONE IX MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START- UP INNOVATIVE

Articolo 25 *(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)*

Il comma 1 afferma che le disposizioni della presente sezione sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese *start-up* innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012.

Il comma 2 definisce l'impresa *start-up* innovativa, di seguito «*start-up* innovativa», come società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 917 del 1986, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
- b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- d) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota

integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start-up* innovativa;

- 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- 3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Il comma 3 dispone che le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate *start-up* innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la *start-up* innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Il comma 4 definisce, ai fini del presente decreto, *start-up* a vocazione sociale le *start-up* innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2006.

Il comma 5 definisce, ai fini del presente decreto, l'incubatore di *start-up* innovative certificato, di seguito «incubatore certificato», come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 917 del 1986, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere *start-up* innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle *start-up* innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start-up* innovative;
- e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up* innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

I commi 6 e 7 prevedono che il possesso dei requisiti di cui al comma 5 è autocertificato dall'incubatore di *start-up* innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto ministeriale.

Il comma 8 stabilisce che per le *start-up* innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese, a cui la *start-up* innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

Il comma 9 prevede che, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il comma 10 elenca le informazioni contenute nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8.

Il comma 11 stabilisce che le informazioni di cui al comma 12, per la *start-up* innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese *start-up* innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla *home page* del proprio sito Internet.

I commi 12 e 13 prevedono l'automatica iscrizione della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente una serie di informazioni caratterizzanti.

Il comma 14 disciplina l'aggiornamento e la pubblicità delle informazioni di cui ai commi 12 e 13.

Il comma 15 prevede che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della *start-up* innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il comma 16 stabilisce che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la *start-up* innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.

Il comma 17 prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT descrive sinteticamente il contenuto dell'articolo. La relazione illustrativa evidenzia l'importanza ai fini di accrescere il potenziale di sviluppo della nostra economia delle cosiddette *start-up* innovative e afferma che il complesso delle misure a loro sostegno contenute nella presente sezione mira a creare un quadro di riferimento nazionale coerente per le *start-up*.

La RT, infine, conclude, in relazione all'ultimo comma, affermando che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le CCIAA possano istituire e gestire la sezione speciale del registro delle imprese prevista dal presente articolo, eventualmente fornendo ragguagli sugli eventuali oneri aggiuntivi (in termine di personale e di strutture) riscontrati al momento dell'istituzione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 443 del 1985, fatto parzialmente assimilabile al caso in esame.

Articolo 26

(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)

Commi 1-3 e 6-8

Il comma 1 prevede che per le *start-up* innovative il termine entro il quale la perdita d'esercizio deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale è posticipato di 12 mesi e pertanto è rinviato al secondo esercizio successivo¹³. Dispone inoltre, nei casi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.

La Relazione illustrativa afferma che la norma può consentire alle *start-up* innovative di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi, unendo a tale vantaggio anche lo snellimento procedurale delle fasi iniziali dell'attività.

Al riguardo, la disposizione sembra rendere meno garantiste le norme poste a tutela dei terzi e degli *stakeholders* e quindi anche dello Stato e degli Enti territoriali locali e pubblici; pertanto la norma potrebbe generare riflessi indiretti in termini di gettito (erariale, locale, territoriale, contributivo e assicurativo) in quanto lo slittamento di un anno del reintegro della perdita potrebbe aggravare la situazione di insolvenza della società e rendere quindi meno probabile il pagamento di debiti di natura fiscale e contributiva da parte di essa.

I commi 2 e 3 estendono anche alle imprese *start-up* innovative costituite in forma di srl istituti previsti per le società per azioni, in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di

¹³ Il vigente articolo 2446 così recita: "... Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate...".

quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.

La Relazione illustrativa afferma che tali possibilità rispondono alla *ratio* di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della *start-up* innovativa, favorendone la crescita.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma 1, del codice civile, consente che le quote di partecipazione in *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

La RT afferma che la norma rientra nelle misure con l'obiettivo di facilitare l'accesso al capitale per le *start-up* innovative, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 prevede che nelle *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 estende, per un periodo determinato, all'impresa *start-up* innovativa e agli incubatori certificati la possibilità di determinare liberamente i diritti attribuiti ai soci, attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale).

La RT sostiene che tali opzioni rispondono alla *ratio* di consentire la diffusione di pratiche di *work-for-equity* attraverso l'assegnazione di strumenti partecipativi. Al termine del periodo di

applicazione del regime derogatorio, tali clausole statutarie mantengono efficacia limitatamente agli strumenti già in circolazione e non è consentita l'emissione di ulteriori strumenti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 stabilisce l'esonero per la *start-up* innovativa e per l'incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle CCIAA. Tale esonero opera per i primi 4 anni dopo l'iscrizione.

La RT descrive la disposizione ed afferma che, considerando l'esiguità delle imprese oggetto della norma, dovuta anche alla loro particolare tipologia, e tenendo conto del fatto che una agevolazione, per i diritti e le imposte sopra indicate, per le nuove società a responsabilità limitata semplificata già è in vigore, si ritiene che le minori entrate annue derivanti dal mancato pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria siano di trascurabile entità.

Al riguardo, si osserva che la norma – perlomeno in relazione agli effetti indotti che, ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, l'articolo potrebbe generare – appare suscettibile di ridurre gli introiti delle CCIAA inserite nell'elenco delle PP.AA. consolidate nel conto economico ai fini dei saldi rilevanti in sede europea. Il comma appare determinare pertanto oneri, sulla cui asserita tenuità - rispetto ai bilanci delle CCIAA - appare necessario un approfondimento.

Comma 4

(Disapplicazione normativa società di comodo e perdita sistemica)

Il comma in esame prevede la disapplicazione per le *start-up* innovative, come regolamentate dall'articolo 25 del presente disegno di legge, della disciplina vigente in materia di società di comodo, definite dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, e di società in perdita sistemica, di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge n. 138 del 2011.

La RT nel merito evidenzia che in via prudenziale si è considerato un numero di *start-up* pari a 1.500 unità che, rispetto al numero complessivo di società di capitali e di persone composto da circa 2 mln di soggetti, rappresenta all'incirca l'1 per mille.

Applicando tale proporzione al recupero di gettito annuo di competenza, stimato nelle RT originarie a carico delle società di comodo e delle società in perdita sistemica, che risulta essere pari a 350 mln di euro annui, si ottiene in via prudenziale una perdita di gettito, a causa della disapplicazione del citato regime antielusivo, pari a circa 0,5 mln di euro annui.

In termini finanziari, considerando il meccanismo di saldo/acconto, si ha una perdita di gettito per l'anno 2014 pari a 0,9 mln di euro e a decorrere dall'anno 2015 pari a 0,5 mln di euro.

Evidenzia infine che alla copertura degli oneri citati si provvede nell'ambito della disposizione di copertura di cui all'articolo 38 del presente provvedimento a cui si rinvia.

Al riguardo, la RT appare in linea con le quantificazioni presentate in sede di relazioni tecniche originarie, ma non fornisce indicazione in merito alle modalità di definizione del numero dei soggetti beneficiari, non suddividendo quelli già esistenti che potranno ottenere il riconoscimento di *start-up* innovative, ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del presente provvedimento, da quelli che si formeranno ex novo per effetto delle disposizioni incentivanti recate dalla nuova disciplina delle *start-up*.

La quantificazione - che riguarda gli anni 2014 e 2015 - induce a ritenere che la disapplicazione delle disposizioni in materia di società di comodo ed in perdita sistemica riguarda le sole realtà societarie già presenti sul mercato e che otterranno il riconoscimento ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 25 del provvedimento in esame. Ciò in quanto il combinato disposto delle discipline recate dai citati articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede la verifica dei requisiti per la definizione di società di comodo o in perdita sistemica nei tre esercizi precedenti e consecutivi¹⁴; va da sé che pertanto tale verifica nei primi anni di applicazione non potrà esser costruita su società costitutesi *ex novo*¹⁵, ma riguarderà esclusivamente società già esistenti e che otterranno la qualifica di *start-up* innovative, a cui la perdita di gettito è totalmente ascrivibile.

¹⁴ Si veda al riguardo il comma 2 dell'articolo 30 della L. 724/1994 e il comma 36-*decies* dell'articolo 2 del D.L. 138/2011.

¹⁵ La verifica dei requisiti per la disapplicazione della normativa per le società di comodo ed in perdita sistemica si potrà avere solo a partire dal 2016 per le *start-up* costitutesi nel 2013.

Ciò detto, per gli anni successivi al 2015 la stima delle minori entrate dovrebbe tener conto anche delle nuove realtà che si sarebbero costituite comunque a legislazione vigente e che, in ragione delle disposizioni in discorso, fruiranno della disapplicazione della normativa in materia di società di comodo e di perdita sistemica. Tale considerazione induce a ritenere utile che il Governo fornisca chiarimenti aggiuntivi.

Articolo 27

(Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)

Con le norme in esame, si dispone l'esenzione dal pagamento di imposte ed oneri contributivi per il "*reddito di lavoro derivante dall'assegnazione*" di strumenti finanziari (o diritti simili) operata dalle c.d. *start-up* innovative o dagli incubatori certificati¹⁶ in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi. A tal fine, per fruire dell'agevolazione sarà necessario che i titoli non siano riacquistati dalla *start-up* o dall'incubatore certificato ovvero dagli altri soggetti indicati dalla legge (società emittente o altro ente del gruppo di cui fa parte la *start-up* o l'incubatore certificato)¹⁷. Nel caso di cessione in contrasto con la norma, il predetto reddito sarà invece assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui ha luogo la cessione. Il comma 2 individua quindi gli strumenti finanziari interessati dall'agevolazione (si tratta di azioni, quote, strumenti partecipativi o diritti emessi dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una *start-up* innovativa o da un incubatore certificato). Il comma 3 specifica l'oggetto dell'esenzione con riguardo al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati, ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del decreto in esame. Il comma 4 esenta dall'imposizione "*le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati*" o a fronte di crediti maturati a seguito delle predette prestazioni. Quanto infine alle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso dei predetti strumenti finanziari, il comma 5 dispone l'applicazione dei regimi impositivi ordinari. Alla copertura degli oneri determinati dalle disposizioni in esame provvede l'art. 38 del decreto al commento del quale si fa rinvio.

La RT, dopo breve descrizione dell'agevolazione in esame, assumendo a riferimento dati di fonte AIFI¹⁸, provvede a quantificare

16 Si tratta degli enti definiti dall'articolo 25 del decreto in esame. In particolare si ricorda che l'impresa *start-up* innovativa è connotata dal possesso di requisiti che riguardano il soggetto che detiene la maggioranza del capitale della *start-up*, il tempo trascorso dalla data di costituzione, il valore della produzione, il legame con l'innovazione ad alto valore tecnologico, la gestione degli utili. L'incubatore di impresa *start-up* innovativa certificato è invece una società che accompagna e sostiene il processo di avvio e crescita della *start-up*.

17 La norma precisamente fa riferimento al "soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la *start-up* innovativa o l'incubatore certificato".

18 L'AIFI è un'associazione di categoria che rappresenta gli investitori istituzionali nel capitale di rischio ossia le società di *venture capital* e *private equity*.

gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, con decorrenza dal periodo di imposta 2013, nei termini rappresentati nella seguente tabella:

	2013	2014	2016
IRPEF	-29,6	-35,0	-35,0
Addizionale regionale	0,0	-1,5	-1,5
Addizionale comunale	0,0	-0,5	-0,4
<i>Totale</i>	<i>-29,6</i>	<i>-37,0</i>	<i>-36,9</i>

Si assumono a base della predetta quantificazione le seguenti ipotesi:

- platea delle *start-up* innovative: 1000 unità;
- fatturato medio pro capite: 3 milioni di euro;
- fatturato totale riferibile alla platea: 3.000 milioni di euro
- spese per personale e consulenze: 1/3 del fatturato;
- reddito riferibile all'assegnazione degli strumenti finanziari: 10% (100 milioni di euro)
- aliquota marginale media: 35%.

Quanto alle minori entrate contributive, sulla base di una aliquota media ponderata, la RT stima le minori contribuzioni in 38 milioni di euro annui.

Al riguardo la disposizione in esame introduce un'agevolazione di natura fiscale e contributiva per favorire la fidelizzazione di lavoratori e del management (dipendenti, collaboratori continuativi e management) alle nuove forme giuridiche individuate dal decreto in esame (*start-up* innovative e incubatori certificati) per incentivare la nascita e lo sviluppo di attività a forte contenuto di innovazione tecnologica. Il beneficio tributario si sostanzia nella possibilità di non considerare nella base imponibile il valore degli strumenti finanziari (o titoli assimilati) assegnati nel periodo di imposta nel quale ha luogo l'assegnazione. L'esenzione viene meno nel caso di cessione degli strumenti finanziari in contrasto con le previsioni di cui al comma 1 con la conseguenza che il predetto "reddito da lavoro" corrisposto in strumenti finanziari sarà tassato nel periodo di imposta in cui ha luogo la cessione. Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, a tale fine rileverà il valore degli strumenti finanziari e diritti al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione. Al fine di evitare incertezze applicative con

implicazioni di portata finanziaria sarebbe opportuno sia migliorare la formulazione della norma nel senso indicato nella Relazione al fine di evitare pratiche elusive, sia chiarire se nelle fattispecie di cessione nell'inosservanza della condizione posta alla base dell'esenzione¹⁹ trovi comunque applicazione anche il disposto di cui al comma 5 sulla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso. Andrebbe poi confermato se i dividendi rivenienti dai titoli assegnati continuino ad essere soggetti al regime tributario loro proprio.

Non sono state fornite sufficienti informazioni a supporto delle ipotesi su cui si fonda la quantificazione, in particolare sul numero di imprese interessate (costituite prima o dopo il decreto) e sul fatturato riveniente dal settore, tali da poter consentire il riscontro della congruità della stima. Si rileva inoltre che la RT non considera nella quantificazione gli incubatori certificati che invece sono interessati dall'ambito applicativo dell'articolo in esame e non fornisce alcuna stima circa il numero di *start-up* innovative e di incubatori certificati costituiti o esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto che costituiranno il primo nucleo di soggetti interessati dall'applicazione dell'articolo in esame. L'aver assunto il numero di *start-up* ed il fatturato come dati costanti nel tempo potrebbe non risultare prudentiale. In primo luogo si osserva che dalla norma non si evince il divieto ad effettuare più emissioni di strumenti finanziari²⁰; per effetto della reiterazione delle stesse potrebbe quindi determinarsi un effetto di accumulo di cui non sembra essersi tenuto conto nella quantificazione. Manca inoltre una specifica considerazione del mancato gettito per addizionali regionali e comunali, a partire dall'anno 2013. Inoltre la RT non dà informazioni a chiarimento dell'importo del minor gettito IRPEF per l'anno 2013, indicato in 29,6 mln di euro.²¹ Anche l'effetto incentivante da ascrivere alle disposizioni in esame nella loro applicazione a regime lascerebbe ipotizzare un andamento crescente dei valori dei parametri assunti a

¹⁹ La condizione posta alla base dell'esenzione tecnicamente si configura come un onere per il possessore. In diritto l'onere è quella situazione giuridica nella quale il soggetto sul quale esso grava è libero di tenere o meno il comportamento considerato dalla norma ma non osservandolo si avrebbe la conseguenza della mancata produzione di un effetto giuridico a lui favorevole.

²⁰ Nella Relazione illustrativa e nella RT si parla di assegnazione di strumenti finanziari nel contesto di piani di incentivazione. Di tale specifica modalità non vi è però evidenza nella norma che potrebbe operare anche con riguardo ad assegnazioni *ad personam* o per ristretti gruppi.

²¹ Si ipotizza che l'importo indicato sia la risultante dell'acconto per i redditi dell'anno 2013 e del saldo per l'anno 2012 (peraltro di esigua entità considerata la data di entrata in vigore del Decreto-legge che si pone a ridosso della fine dell'anno).

base della quantificazione e correlativamente del minor gettito, almeno nei primi anni di applicazione, che deve tener conto anche della quota parte degli stessi riferibile agli strumenti finanziari di *start-up/incubatori* certificati già in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Sulla base delle considerazioni che precedono appaiono quindi opportuni chiarimenti.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative)

Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite.

Il comma 2 considera sussistenti le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una *start-up* innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa.

Il comma 3 consente che il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 sia stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi. Entro il predetto limite di durata massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, o anche senza soluzione di continuità. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può essere stipulato per la durata residua massima di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Il comma 4 stabilisce che, qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente decreto o del citato decreto legislativo o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Il comma 5 stabilisce che la prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 6 dispone che, per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Il comma 7 stabilisce che la retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all'articolo 25, comma 2, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento

concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Il comma 8 autorizza i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni:

- a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7, funzionali alla promozione dell'avvio delle *start-up* innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7;
- b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up* innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Il comma 9, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di *start-up* innovativa di cui all'articolo 25 comma 2, considera tale contratto stipulato a tempo indeterminato e ad esso trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.

Il comma 10 assoggetta gli interventi e le misure di cui al presente articolo a monitoraggio, a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 92 del 2012, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promozione delle *start-up* innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

La RT si limita ad illustrare sinteticamente le disposizioni contenute nel presente articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 29 ***(Incentivi all'investimento in start-up innovative)***

L'articolo in esame disciplina degli incentivi fiscali temporanei (per il triennio 2013-2015) per i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, investitori nel capitale sociale delle *start-up* innovative, così come definite nei precedenti articoli, al fine, così come si legge in relazione illustrativa, di rafforzare la crescita e la propensione all'investimento, aumentando la capacità di attrazione dei capitali privati.

In particolare i commi da 1 a 3 del presente articolo disciplinano per i soggetti persone fisiche le modalità di fruizione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), pari al 19 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Nello specifico si prevede che l'investimento massimo detraibile sia pari a 500.000 euro e debba esser mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero della minore imposta pagata, unitamente agli interessi legali; inoltre è previsto che la parte di ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può esser portata a detrazione dall'IRPEF nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo.

I successivi commi 4 e 5 prevedono una deduzione per gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 20 per cento della somma

investita, nel capitale sociale di dette *start-up* innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano in *start-up* innovative; l'importo massimo deducibile non può eccedere, per ogni periodo di imposta l'importo di 1.800.000 euro e deve esser mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, comprensivo degli interessi legali.

Il comma 6 specifica che le società di investimento collettivo del risparmio e le altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative non possono beneficiare dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5 del presente articolo; è espressamente previsto che non possano accedere all'agevolazione in questione anche le *start-up* innovative stesse (con ciò volendo escludere da ogni agevolazione la loro eventuale attività di investimento in altre *start-up* innovative), così come specificato nel precedente comma 4, al fine di evitare distorsioni del sistema.

Il comma 7 disciplina diverse percentuali di detrazione (a fini IRPEF) e deduzione (a fini IRES), pari rispettivamente al 25 per cento ed al 27 per cento del capitale investito, nel caso di *start-up* a c.d. vocazione sociale²² e la cui attività è riconducibile ad una di quelle indicate nell'articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 155 del 2006²³ e di *start-up* che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

I commi 8 e 9 dispongono rispettivamente l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento all'esame, di un decreto del Ministro dell'economia e dello sviluppo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente le modalità di attuazione delle agevolazioni previste nonché la subordinazione dell'efficacia delle disposizioni in esame all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, richiesta a cura del Ministro dello sviluppo economico.

La RT, dopo aver ripercorso il contenuto della disposizione, utilizza i dati AIFI²⁴ ed IBAN²⁵ per quantificare la variazione gettito derivante dalla norma in esame.

In particolare evidenzia che secondo i dati AIFI, nel corso del 2011 sono state registrate nel mercato italiano del *venture capital* nuove operazioni per un controvalore complessivo pari a circa 82 mln di euro, importo ben più basso di quello medio registrato nelle altre principali economie europee (Francia, Germania e Regno Unito). Pertanto in via prudenziale la RT ipotizza un potenziale investimento al livello dei dati medi e quindi pone un ammontare di circa 400 mln di euro di investimenti ripartiti in 100 mln di euro investiti da persone fisiche e 300 mln di euro investiti da persone giuridiche.

²² Così come descritto dal comma 4 dell'articolo 25 del presente decreto.

²³ Nel merito si rammenta che i settori indicati di utilità sociale sono i seguenti: assistenza sociale, assistenza sanitaria e socio sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente ed ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali.

²⁴ L' AIFI è una Associazione di categoria. Rappresenta gli Investitori Istituzionali nel Capitale di Rischio, ossia le società di *venture capital* e *private equity*.

²⁵ L'Iban è l'associazione italiana dei "business angel" che si occupa di promuovere l'attività di investimento nel capitale di rischio in Italia e in Europa.

Quindi stima separatamente il minor gettito, per il triennio 2013-2015, per le persone fisiche ipotizzando che ciascuna somma investita non superi il tetto dei 500 mila euro previsti, supponendo che le *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico rappresentino 1/4 del totale e che per tutti i soggetti interessati sussistano le condizioni previste dalla norma (mantenimento dell'investimento per almeno 2 anni). Pertanto applicando agli ipotizzati 100 mln di euro le condizioni suddette, e tenendo presenti le differenti aliquote di detrazione (25 per cento per le *start-up* a vocazione sociale e operanti in ambito energetico e 19 per cento per tutte le *start-up* innovative) ottiene una perdita di gettito IRPEF di competenza valutabile in circa 20,5 mln di euro. In termini finanziari, considerando l'effetto del meccanismo del versamento a saldo e in acconto dell'imposta si ottiene una perdita di gettito per l'anno 2014 pari a 35,9 mln di euro, per gli anni 2015 e 2016 la perdita di gettito si attesta su 20,5 mln di euro, mentre per l'anno 2017 si ha un recupero di gettito pari a 15,4 mln di euro.

Per quanto attiene le persone giuridiche, per il triennio considerato (2013-2015) stima il minor gettito ipotizzando in via prudenziale una aliquota IRES ordinaria media del 26 per cento, che applicata ad un ammontare ipotizzato di investimenti pari a 300 mln di euro ed alle differenti aliquote del 20 per cento (per tutte le *start-up* innovative che ipotizza esser pari ai $\frac{3}{4}$ del totale) e del 27 per cento (per le sole *start-up* a vocazione sociale e operanti in ambito energetico che stima esser pari ad $\frac{1}{4}$) produce minori entrate per circa 17 mln di euro di competenza. In termini finanziari, per il meccanismo del saldo/acconto, la perdita di gettito sarà pari a 30 mln di euro per il 2014, pari a 17 mln di euro per gli anni 2015 e 2016 e per l'anno 2017 si avrà un recupero di gettito pari a 13 mln di euro.

Gli effetti complessivi di gettito saranno pari a 65,9 mln di euro di perdita per l'anno 2014, a 37,5 mln di euro di perdita per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 28,4 mln di euro di recupero di gettito per l'anno 2017.

La RT conclude evidenziando che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nell'ambito della disposizione di copertura di cui all'articolo 38, rappresentata - come indicato dalla relazione illustrativa - da una quota delle risorse previste dall'articolo 32 del d.lgs n 28 del 2011 in favore di interventi e misure per lo sviluppo

tecnologico ed industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

Al riguardo, in prima battuta si evidenzia che la RT non fornisce indicazioni in merito alle variabili ed alle modalità con cui arriva a definire il potenziale investimento in *start-up* innovative, ipotizzato pari ad un totale di 400 mln di euro e ripartito in 100 mln di euro per investimenti effettuati da persone fisiche e nei rimanenti 300 mln di euro per investimenti effettuati da persone giuridiche. Analogamente, appare di difficile verifica l'ipotesi che il 25 per cento degli investimenti in esame sia indirizzato verso *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico.

Inoltre non sembra che la RT abbia tenuto conto della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, per la quale i soggetti passivi IRPEF possono portare in detrazione per i successivi periodi di imposta, ma non oltre il terzo, l'eventuale ammontare di detrazione che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta di riferimento. Questo aspetto infatti, determina un possibile accumulo di detrazioni in periodi di imposta successivi rispetto al primo che la RT non sembra considerare così come sembra ignorare il possibile effetto di slittamento della detrazione non capiente oltre il triennio preso in considerazione. Ciò comporta che effetti negativi di gettito, in termini di cassa, si potrebbero avere anche negli anni successivi al triennio indicato (pertanto anche per gli anni 2017, 2018 e 2019); quindi l'andamento delle variazioni di gettito per quanto attiene l'IRPEF potrebbe subire delle modificazioni rispetto a quanto indicato in RT.

Osservazione analoga la si può proporre con riferimento alla mancata considerazione che la deduzione prevista per i soggetti IRES (persone giuridiche), possa comportare la determinazione di perdite riportabili nei periodi successivi a quello di competenza²⁶, con ciò acuendosi la problematica dell'accumularsi delle deduzioni negli anni successivi al primo ed il possibile slittamento di perdite per gli anni successivi al 2016, con possibile effetto compensativo del maggior

²⁶ Si rammenta che il recente decreto-legge n. 98 del 2011 ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 84 del Tuir. Secondo la nuova disciplina la perdita di un periodo d'imposta può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma utilizzata in abbattimento del reddito di periodo nel limite dell'80 per cento di quest'ultimo. L'eccedenza del 20 per cento, non deducibile nell'esercizio, può essere poi sfruttata negli anni successivi.

gettito previsto per l'anno 2017²⁷ e possibili effetti negativi di gettito per gli anni successivi.

Ciò è tanto più importante se si pensa che le risorse complessive generate nell'anno 2017, pari ai citati 28,4 mln di euro, vanno a copertura di parte dei maggiori oneri recati dal provvedimento (si veda al riguardo il successivo articolo 38, comma 3, lettera c).

Sarebbe opportuno anche che si chiarisse se l'incremento degli investimenti ipotizzato in 400 mln di euro tenga conto sia dell'effetto aggiuntivo di investimenti sia dell'eventuale effetto sostitutivo di essi; infatti nulla viene detto in merito, mentre ai fini di una verifica puntuale della quantificazione presentata dal Governo, si renderebbe necessario conoscere quanta parte dei nuovi investimenti sia dovuta al verosimile effetto di sostituzione degli investimenti da attività produttive non agevolate.

Un ultimo aspetto concerne poi la platea di soggetti investitori che risulteranno beneficiati della nuova normativa; infatti si vuol sottolineare che la delega fiscale, attualmente all'esame del Senato, contempla anche delle disposizioni (articolo 4, comma 1 dell'AS 3519) in cui una parte dei soggetti attualmente sottoposti all'IRPEF transiterebbe in una nuova imposizione (imposta sul reddito imprenditoriale) che sarebbe analoga a quelle vigenti per i soggetti persone giuridiche (IRES). E' evidente che la disposizione in discorso non può stimare effetti finanziari derivanti da una normativa non ancora in vigore ma solo delineata nei suoi tratti essenziali; tuttavia una stima prudenziale, per tutte le ragioni suddette, nonché per questa ultima, deve tener conto della difficile realizzazione delle maggiori risorse quantificate per l'anno 2017 e quindi dell'inappropriato loro utilizzo a copertura di maggiori oneri.

Al riguardo, sarebbero utili chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 30

(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)

Il comma 1 introduce la nozione di portale per la raccolta di capitali per le imprese *start-up* innovative.

Il comma 2 definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative, con l'istituzione del relativo registro. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di

²⁷ Che potrebbe pertanto diminuire nella sua consistenza, se non azzerarsi o divenire una perdita di gettito.

investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Per i soggetti iscritti in tale registro sono previsti oneri autorizzativi e regolamentari semplificati, nonché un regime derogatorio degli obblighi di comportamento nel collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari.

Inoltre l'iscrizione nel registro viene subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
- d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;
- e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

Il comma vieta poi ai soggetti iscritti nel registro la detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

Il comma poi demanda alla Consob la determinazione, con regolamento, dei principi e dei criteri relativi:

- a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;
- b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
- c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
- d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

Alla Consob è poi affidata la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

Infine, il comma appronta l'apparato sanzionatorio per i gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso.

Il comma 3 stabilisce che le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Inoltre demanda alla Consob la determinazione della disciplina applicabile alle offerte di cui al presente comma, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

Il comma 4 estende all'ipotesi dell'esercizio dell'attività di gestori di portali in assenza dell'iscrizione ai previsti albi o registri le sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di consulente o di promotore finanziario.

Il comma 5 prevede che la Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Il comma 6 prevede che in favore delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, n. 662, è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati individuati con decreto ministeriale. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 7 include anche le *start-up* innovative operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le *start-up* innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle *start-up* innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Il comma 8, infine, chiarisce che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attività indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.

La RT illustra sinteticamente le disposizioni e afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate, in quanto le attività affidate alla CONSOB e all'ICE rientrano nelle loro competenze istituzionali e possono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, anche se le attività demandate alla CONSOB e all'ICE sono effettivamente assimilabili alle loro competenze istituzionali, andrebbero forniti ragguagli in merito all'incremento quantitativo delle incombenze in capo ai predetti enti, onde valutare l'effettiva sostenibilità delle nuove attività a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 31

(Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)

Il comma 1 esclude la *start-up* innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge n. 3 del 2012.

Il comma 2 consente esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza, decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto

di apertura della liquidazione della *start-up* innovativa, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro.

La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio.

Il comma 3 dispone l'applicazione del comma 2 anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.

Il comma 4 prevede che in caso di perdita dei requisiti previsti e, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla *start-up* innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la *start-up innovativa* costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

Il comma 5 consente al MISE, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, di avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT descrive il contenuto dell'articolo e chiarisce che esso è volto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della *start-up* innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Considerando che l'attività di vigilanza è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la RT conclude affermando che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.

Al riguardo, nulla da osservare in materia di procedure concorsuali, stante la natura ordinamentale delle relative disposizioni. In merito all'attività di vigilanza di cui al comma 5, andrebbero forniti chiarimenti in ordine al livello di incremento dei compiti attribuiti al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, onde valutare l'effettiva sostenibilità di tale attività a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente. Infine, si ritiene che la clausola d'invarianza d'oneri andrebbe estesa alla finanza pubblica nel suo complesso e non limitata al solo bilancio dello Stato.

Articolo 32 *(Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)*

Il comma 1 prevede che al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle università, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che il dispositivo prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove un concorso per una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, al fine di stimolare una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione.

All'attuazione di tale disposizione le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, posto che per le attività in questione la RT e la norma affermano che ai relativi fabbisogni si provvederà avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente, occorrerebbe acquisire conferma sulla effettiva disponibilità di risorse non impegnate da destinare allo scopo, nonché che le risorse umane e materiali siano in condizione di svolgere i nuovi compiti.

Il comma 2 afferma che al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

Il comma 3 prevede che il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto legge.

Il comma 4 afferma che allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente

sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.

Il comma 5 stabilisce che sono stanziati risorse pari a 150 mila euro per il 2013, il 2014 e il 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.

Il comma 6 riferisce che l'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

Il comma 7 prevede che avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2 del presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico presenta entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando, in particolare, l'impatto sulla crescita e l'occupazione, e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto è presentata entro il primo marzo 2014.

La RT afferma che il dispositivo conferisce all'ISTAT il compito di provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una corretta e piena valutazione dell'impatto, in particolare della crescita e l'occupazione, delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative. Così come prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione permanente presso il Ministero dello sviluppo economico.

Viene, infine, stabilito che il Ministro dello sviluppo economico, a partire dal 2014, dovrà presentare, entro il primo marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative, mettendo in rilievo soprattutto l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

Per l'espletamento dei compiti affidati all'ISTAT di raccolta e aggiornamento dei dati è previsto uno stanziamento pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alla cui copertura si provvede nell'ambito della disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 38.

Al riguardo, pur considerando che lo stanziamento predisposto in favore dell'ISTAT, in relazione alla creazione del *database* relativo al programma di analisi e ricerca indicato al comma 2, si configura chiaramente quale limite massimo di spesa, andrebbero non di meno richiesti gli elementi di quantificazione idonei a confermare

l'adeguatezza della spesa prevista rispetto alle finalità previste dalla norma. Ciò detto, tenuto conto che, dei 450.000 euro complessivi autorizzati, l'importo annuo nel triennio è però limitato a 150.000 euro. In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di una integrazione della medesima, in cui si preveda espressamente che al relativo onere si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 38.

Va segnalata altresì la necessità di fornire l'indicazione della Missione e del Programma corrispondenti alla autorizzazione di spesa indicata dalla norma, secondo quanto previsto dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 196 del 2009²⁸.

Inoltre, andrebbe assicurato che l'efficacia del dispositivo previsto al comma 6, in tema di accessibilità dei dati del monitoraggio sul sito dell'ISTAT, possa essere garantita dal citato istituto avvalendosi il medesimo delle sole risorse umane e materiali già previste dalla legislazione vigente.

Quanto infine alla previsione di cui al comma 7, andrebbe confermato che, alla predisposizione della relazione annuale ivi prevista il Ministro dello sviluppo economico, il medesimo vi potrà provvedervi avvalendosi delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente. A tal fine, sarebbe altresì necessario che siano richiesti gli elementi ed i dati idonei a comprovare l'effettiva neutralità della norma.

SEZIONE X ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE

Articolo 33

(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)

I commi da 1 a 3 sono volti a favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali mediante contratti di partenariato pubblico-privato.

In particolare, il comma 1 riconosce, in via sperimentale, al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ivi

²⁸ CORTE DEI CONTI, SS.RR., "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2012, pagina 8.

comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione delle opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Esso non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è, inoltre, posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico-privato e successivamente riportato nel contratto.

Il comma 2 attribuisce al Cipe il compito di verificare, con propria delibera, previo parere del Nars, che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la non sostenibilità del piano economico finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

Il comma 3 modifica l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 come segue:

a) l'alinnea del comma 1 viene integrato estendendo la defiscalizzazione²⁹ anche alle nuove infrastrutture «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente», laddove il testo originario si riferisce a quelle «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche». Inoltre, precisa che rientrano nell'ambito dei soggetti interessati anche i soggetti concessionari;

b) al comma 2 si aggiunge che le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

La RT ritiene che tali disposizioni non siano suscettibili di produrre effetti finanziari in quanto le agevolazioni fiscali previste

²⁹ Si segnala che gli incentivi fiscali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2011 sono relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, all'IVA e ai canoni di concessione, laddove il credito di imposta introdotto dal comma 1) del provvedimento in esame è a valere soltanto sull'IRES e sull'IRAP.

costituiscono rinuncia a maggior gettito. Ciò sulla base delle considerazioni che seguono:

- le nuove infrastrutture non sarebbero altrimenti realizzate in quanto l'investimento non sarebbe sostenibile in assenza del credito d'imposta previsto, mentre lo diverrebbe in virtù dello stesso;
- ai fini dell'ammissibilità dei benefici richiesti è effettuata una valutazione tecnica, demandata al Cipe, con propria delibera, previo parere del Nars, circa la capacità del piano economico-finanziario di porsi in equilibrio con il concorso del credito di imposta. Con la medesima delibera il Cipe individua i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario;
- il credito di imposta, che può riguardare sia la fase della costruzione che di gestione dell'opera, è limitato alla misura necessaria al conseguimento della sostenibilità del piano economico finanziario, altrimenti non raggiungibile;
- il credito di imposta non può superare il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento.

La RT segnala, infine, che l'aumento dei componenti del Nars non determinerebbe oneri poichè, ai sensi del D.P.C.M. 25/10/2008, i compensi sono previsti solo per gli esperti e non per i componenti del Nucleo.

Lo stesso criterio di verifica era stato adottato per la valutazione degli effetti finanziari delle agevolazioni previste dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, oggetto di modifica, e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Al riguardo, si premette che le disposizioni di cui all'articolo in esame sembrano volte a consentire - con la previsione della concessione di un credito di imposta - la realizzazione di nuove opere infrastrutturali il cui piano economico-finanziario risulti - in assenza dell'incentivo - insostenibile. In tal senso operano le disposizioni sia del comma 1, relativo a nuove opere infrastrutturali per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, sia il comma 3 il quale, invece, si riferisce a quelle opere per le quali tali contributi sono previsti. A tale scopo, la procedura di cui al comma 2 della norma in

esame è disegnata in modo tale da consentire l'individuazione dei progetti infrastrutturali meritevoli di incentivo, certificandone l'insostenibilità del relativo piano economico-finanziario. Poiché - in base alla procedura stessa di individuazione - le opere incentivate non sarebbero state realizzate in assenza del credito di imposta, il gettito connesso alla loro realizzazione viene considerato aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente; la concessione del credito di imposta si configurerebbe pertanto come una rinuncia ad un maggior gettito.

Con riferimento al comma 1 si ribadisce quanto già osservato in relazione all'articolo 2 del decreto-legge 83 del 2012³⁰, relativamente alla possibilità che la defiscalizzazione in esame possa modificare l'impiego dello stesso capitale in investimenti privati alternativi a quelli che si intendono incentivare. In tal caso la defiscalizzazione si limiterebbe a produrre uno spostamento di risorse finanziarie - con il connesso prelievo di imposta - dagli altri settori dell'economia a quello oggetto di incentivazione. La detassazione sembrerebbe pertanto suscettibile di non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica nella misura in cui risultasse in grado di attivare volumi di investimento aggiuntivi (pubblici e privati) rispetto a quelli incorporati nelle previsioni di gettito a legislazione vigente; effetti di ricomposizione del gettito si potrebbero avere anche nel caso in cui la realizzazione di opere aggiuntive implicasse uno smobilizzo di risorse attualmente allocate in investimenti finanziari. Sarebbe utile avere dal Governo ulteriori analisi in merito.

In relazione, al comma 3, si osserva che esso apporta modificazioni all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, il quale intendeva favorire la realizzazione di nuove infrastrutture «riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto». Tale formulazione suggeriva, come già osservato in relazione all'articolo 2 del decreto-legge 83 del 2012³¹, che la defiscalizzazione costituiva uno strumento alternativo per la fruizione del predetto contributo. Con la lettera b) del comma 3 in esame, si prevede la possibilità di concedere la defiscalizzazione per quelle opere già affidate o in corso di affidamento per le quali risulti necessario ripristinare l'equilibrio economico finanziario. In tal caso, la RT sembrerebbe ipotizzare

³⁰ Al riguardo si veda la Nota di lettura n. 137 del luglio 2012 del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, pp. 3 e ss..

³¹ Cfr. la Nota di lettura n. 137 del luglio 2012 del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, pp. 3 e ss..

implicitamente che - pur essendo l'opera già inclusa nelle previsioni a legislazione vigente - in assenza di credito d'imposta l'opera non sarebbe stata realizzata; analogamente al comma 1, gli effetti finanziari della disposizione si configurerebbero, pertanto, come rinuncia a maggior gettito. Per valutare compiutamente gli effetti della disposizione in esame sulla finanza pubblica, occorrerebbe approfondire le ipotesi adottate in relazione al comportamento delle amministrazioni pubbliche committenti e, in particolare, su come queste avrebbero impiegato le risorse destinate a finanziare l'opera in partenariato pubblico-privato, qualora essa non fosse risultata più conveniente dal punto di vista economico-finanziario. In particolare, il credito di imposta si configurerebbe come rinuncia a maggior gettito nell'ipotesi che le risorse pubbliche destinate al contributo dell'opera giacessero non utilizzate in alcun impiego alternativo in seguito alla emersione della non convenienza economico-finanziaria, così come quelle private non sarebbero state utilizzate in alcun diverso investimento, reale o finanziario. Conformemente a quanto indicato per il comma 3, sarebbe utile che il Governo svolgesse ulteriori analisi al riguardo.

Bisognerebbe, inoltre, verificare l'idoneità della procedura prevista dal comma 2 nell'identificare i progetti di investimento non sostenibili sotto il profilo economico-finanziario. In tal senso appare utile la facoltà di rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario (ultimo periodo del comma 2 novellato).

Al fine di acquisire informazioni circa gli effetti, diretti e indiretti, delle misure di incentivazione contenute nella disposizione in esame sulla realizzazione di opere infrastrutturali e sul conseguente gettito fiscale, sarebbe opportuno prevedere procedure di raccolta dati e di valutazione ex post dell'efficacia della disposizione analoghe a quelle previste per le misure a favore delle *start-up* innovative (cfr. art. 32).

Il comma 4 dispone che i canoni corrisposti dagli enti concessionari di autostrade allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, derivanti dal completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, siano trasferiti alla regione Toscana, per i primi 10 anni di gestione, fino alla quota massima annua del 75 per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

La RT ricorda, preliminarmente, che i canoni cui si riferisce la disposizione sono fissati dall' articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 in misura pari al 2,4 per cento dei proventi netti da pedaggio, e stima questi ultimi pari a 20 milioni di euro l'anno. Ne consegue che la disposizione comporterebbe un trasferimento massimo di 15 milioni di euro l'anno, pari al 75 per cento dei predetti 20 milioni. La RT conclude che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a finalizzare una quota dei nuovi canoni derivanti dalla gestione dell'autostrada.

Al riguardo, si segnala preliminarmente l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori indicazioni circa i criteri usati per stimare l'ammontare annuo di 20 milioni di proventi netti da pedaggio dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia.

Ciò premesso, si ricorda che il citato articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 attribuiva il 42 per cento dei canoni corrisposti dai concessionari ad ANAS Spa ai fini dell'attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, il che rende disponibile soltanto il restante 58 per cento dei canoni da destinare alla Regione Toscana, impedendo al contempo il raggiungimento del suddetto limite del 75 per cento.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il trasferimento di parte dei canoni dallo Stato alla Regione Toscana è suscettibile di modificare il saldo netto da finanziare e il livello di fabbisogno previsti a legislazione vigente, pur non incidendo sull'indebitamento netto della PA. Sarebbe opportuno ottenere dal Governo chiarimenti in merito.

Il comma 5 autorizza una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020 al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 107 del 2011 di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5.

La copertura degli oneri di cui al comma 5 è assicurata nel modo seguente (comma 6):

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate

al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT si limita a riportare una sintesi della norma e richiamare le forme di copertura.

Al riguardo si osserva che la copertura prevista dal comma 6 degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro nel 2012 e 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, si attua mediante riduzione della disponibilità del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006. Occorrerebbe, pertanto, verificare che l'utilizzazione delle risorse per una diversa finalità non possa pregiudicare le finalizzazioni del Fondo stesso previste a legislazione vigente, rendendo necessario alimentarlo ulteriormente in futuro.

Articolo 34

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

Commi 1-2 e 7-22

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale la regione Sardegna assegna la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, mediante procedure di gara. Inoltre viene prorogata al 31 dicembre 2015 la scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 3 del 2010. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio.

La RT afferma che la proroga della gara per la concessione del progetto Sulcis si rende necessaria per garantire il tempo necessario alla Commissione europea di verificare la compatibilità dell'aiuto di Stato previsto, mentre la proroga della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale delle isole maggiori rappresenta un adeguamento ad una recente

pronuncia della Commissione. Di conseguenza, dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari connessi alla modalità di gestione temporanea della miniera. Si ricorda in proposito che l'articolo 11, commi 14 e 14-bis, del decreto-legge n. 35 del 2005, in relazione alla gestione temporanea allora in atto, aveva previsto un onere annuo di 15 milioni di euro.

Il comma 2 esclude dal compendio costituente l'Arsenale di Venezia - da trasferire al comune di Venezia - le porzioni destinate alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia.

La RT afferma che la norma, costituendo una misura di carattere meramente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene su procedimenti per i quali risultano già stanziati risorse pubbliche ed anzi a tutela dell'efficace conclusione degli stessi.

Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari imprevisti, andrebbe confermato che il trasferimento del compendio al comune di Venezia non è ancora avvenuto e, di conseguenza, non è stata ancora definita la riduzione delle risorse che, a legislazione vigente, è spettante al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.

Il comma 7, nell'ambito del trasferimento delle funzioni di concedente della rete stradale e autostradale di interesse nazionale da parte di ANAS, prevede che unitamente alle predette funzioni transitino nell'amministrazione, oltre alle risorse strumentali, umane e finanziarie relative ad IVCA, anche le risorse delle strutture di ANAS attualmente impiegate nelle funzioni proprie del concedente che consistono in compiti e attività ulteriori rispetto a quelli di vigilanza.

I commi 8 e 9 consentono l'utilizzo da parte di ANAS, in via transitoria e a titolo di anticipazione, di 400 mln di euro a valere sulle risorse del Fondo centrale di garanzia, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati e la possibilità di destinare all'ANAS le risorse a valere sui residui esistenti, per l'anno 2012, sui relativi capitoli di bilancio nell'ambito dei contratti di programma 2007, 2008 e 2009.

La RT afferma che dal comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento di risorse è

accompagnato dal contestuale trasferimento delle risorse finanziarie necessarie a compensare i maggiori costi delle unità aggiuntive di personale.

Analogamente dai commi 8 e 9, secondo la RT, non derivano nuovi, né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al comma 8 è previsto il reintegro delle somme utilizzate in via di anticipazione entro il 31 dicembre 2012, mentre, relativamente al comma 9, viene consentito l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, relativamente al comma 7, occorre rilevare che l'affermazione riportata in RT circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica, in conseguenza del trasferimento delle ulteriori strutture dell'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non risulta corredata dai dati idonei a dimostrarne l'invarianza finanziaria. In particolare, andrebbe dimostrato che le risorse trasferite siano effettivamente congrue rispetto alle esigenze di copertura dei maggiori adempimenti posti a carico del Ministero.

Con riferimento al comma 8, si segnala che la neutralità finanziaria dell'anticipazione, nel limite di 400 mln di euro, dipende dal reintegro delle medesime somme entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e dalla certezza che le risorse che lo Stato dovrà erogare all'ANAS a fronte di crediti già maturati avvenga effettivamente entro la suddetta data.

Relativamente al comma 9 e all'utilizzo di somme in conto residui, andrebbe chiarito se tali risorse in assenza del provvedimento in esame avrebbero costituito economie di spesa e se il loro utilizzo possa determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 10 nell'inserire il comma 6-*bis* all'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilisce che le risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti per i quali ricorrono i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 32.

La RT afferma che scopo della norma è consentire l'attuazione del comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo il meccanismo per far affluire al Fondo di cui al medesimo comma, le risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti, al fine di

poter utilizzare tutte le quote annuali disponibili dei contributi pluriennali oggetto dei medesimi finanziamenti. Di conseguenza, la norma non determina nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori delucidazioni in merito alle risorse iscritte nel conto residui oggetto di revoca e successiva riassegnazione al bilancio dello Stato. In particolare andrebbe chiarito se i residui in esame al termine dell'esercizio erano destinati ad andare in economia e se il loro utilizzo possa determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 11 dispone che gli accordi redatti con i soggetti proponenti da parte delle regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, sono stipulati nei modi stabiliti da un decreto ministeriale.

Il comma 12 stabilisce in trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, le concessioni di stoccaggio di cui al decreto legislativo n. 164 del 2000. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT afferma che le norme non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 13, relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Il comma 14 estende l'obbligo della pubblicazione, entro il 31 dicembre 2013, della suddetta relazione anche per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora per l'affidamento non sia prevista una scadenza, occorre inserire un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione del medesimo alla data del 31 dicembre 2013.

Il comma 15 prevede la cessazione degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Per gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano il 31 dicembre 2020.

Il comma 16 nell'aggiungere il comma 1-*bis* all'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 138 del 2011, dispone che le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

Il comma 17 abroga l'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 83 del 2012 concernente alcune modifiche all'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.

Il comma 18 esclude l'applicazione dei commi da 13 a 15 al servizio di distribuzione di gas naturale, al servizio di distribuzione di energia elettrica, nonché alla gestione delle farmacie comunali. Resta, invece, ferma la disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 83 del 2012.

La RT afferma che i commi da 13 a 18 hanno la finalità di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a tutela del mercato, degli utenti e della concorrenza. La norma non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 19 anticipa dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2012 il termine dal quale decorrono le sanzioni amministrative pecuniarie relativamente all'immissione sul mercato di sacchetti non biodegradabili.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi né maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare

Il comma 20 destina gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo di detti complessi monumentali. All'onere valutato in 1.770.000 mln di euro, a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi del successivo articolo 38.

La RT afferma che, considerando l'ammontare degli introiti incassati nell'ultimo triennio, a decorrere dal 2013 si può stimare che i proventi incassati annualmente e riassegnabili interamente al predetto Ministero ammontino a 1.770.000 euro. Al relativo onere, a decorrere dal 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38 del presente provvedimento.

Al riguardo, al fine di verificare la congruità della copertura, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa gli introiti incassati nell'ultimo triennio per la vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.

Il comma 21 prevede che le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1 e che non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Si tratta delle risorse rivenienti dai diritti sui brevetti, di cui all'articolo 1, comma 851 della legge n. 295 del 2005, dalle sanzioni Antitrust, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e dai diritti della motorizzazione civile, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 634 del 1994.

La RT afferma che la disposizione determina un recupero di risorse di euro 121.697.300, utilizzato a copertura dell'onere recato dal comma 22.

Al riguardo, al fine di verificare che le predette risorse siano effettivamente acquisite al bilancio dello Stato, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la quantificazione delle stesse operata in RT. Inoltre, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico dello Stato, andrebbe chiarito se la mancata assegnazione di tali risorse alle pertinenti unità previsionali non possa pregiudicare le finalizzazioni previste a legislazione vigente e se la nuova finalizzazione prevista al successivo comma 22 sia, sotto il profilo della spendibilità, in linea con quelle cui le risorse in esame erano destinate.

Il comma 22 prevede un minor recupero per l'anno 2012 al bilancio dello Stato della differenza tra il gettito ICI e il gettito IMU 2012 ad aliquota base, per l'importo di 120 mln di euro. Al relativo onere si provvede con le risorse recuperate dall'attuazione del precedente comma 21.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, pur se la rinuncia da parte dello Stato al recupero della differenza tra il gettito ICI e il gettito IMU 2012 è fissato nella

misura predeterminata dalla disposizione, andrebbero acquisite ulteriori informazioni circa l'entità della differenza tra i citati gettiti.

Relativamente alle risorse utilizzate a copertura dell'onere, che peraltro sembra circoscritto all'entità dello stanziamento, si rinvia al precedente comma 22.

Commi 3-6

Il comma 3 stabilisce che al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

Il comma 4 prevede che l'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

Il comma 5 afferma che ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

Il comma 6 prevede che alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 3 a 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT riferisce che ai commi in esame si prevedono interventi relativi alle risorse ENAC. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione normativa finalizzata all'assunzione di n. 20 piloti professionisti, è stato complessivamente quantificato a regime in 2 milioni di euro per anno. Alla copertura di tale spesa l'ENAC provvede mediante l'utilizzo di risorse proprie derivanti da quanto stabilito dall'articolo 7 del d.lgs. n. 250/97 e in particolare dalla fatturazione delle prestazioni rese agli utenti dal personale oggetto del presente provvedimento, mentre per la compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. La remunerazione corrisposta agli interessati sarà quella già prevista per gli ispettori di volo del vigente CCNL del personale non dirigente dell'Ente. A tal fine, è stata predisposta l'allegata tabella riepilogativa relativa alla stima della spesa conseguente al trattamento economico complessivo annuo per le

n. 20 unità di personale da impiegare quale ispettore di volo. Essa riporta tutte le voci stipendiali che concorrano al relativo trattamento economico. E' di tutta evidenza che per l'anno 2012 l'onere sia rapportato al periodo di effettiva costituzione del rapporto di lavoro.

**Direzione del Personale - Trattamento economico - Stima costo annuo 20 unità
ispettori di volo**

Qualifica	C3
N° unità	20
Stip. Tab. Mese	2.290,58
I.V.C. Mese dal 01/07/10	17,18
IND. ENTE Mese	268,64
IND.TA' OP. 24% Mese	445,89
IND.TA' AER.CA Mese	516,85
Ind. Ex-art. 65 lett. c CCNL Mese	222,94
Ind. Ex-art. 65 lett. g CCNL Mese	1.862,15
RETR.NE ORD. TOTALE MESE SINGOLA UNITA'	2.307,76
RETR. ACC. TOTALE MESE SINGOLA UNITA'	3.316,47
IMPORTO TOTALE ANNUO SINGOLA UNITA'	69.798,48
IMPORTO TOTALE ANNUO 20 UNITA'	1.395.969,54
IMPORTO TOTALE ANNUO A LORDO ONERI RIFLESSI 24,20%- 8,50%	1.852.451,57
ACC.TO TFR 6,91% ANNUO	59.691,24
Costo Ticket Eff.	71.948,96
IMPORTO TOTALE SPESA ANNUA 20 UNITA'	1.984.127,78

Al riguardo, per i profili metodologici, il dispositivo provvede ad autorizzare la stipula di contratti annuali a t.d., rinnovabili, nel limite di un triennio, da parte un ente pubblico non economico (ENAC), provvedendo alla relativa copertura mediante esclusivo ricorso alle entrate indicate come "proprie" dell'ente. Va considerato preliminarmente che il predetto ente costituisce una pubblica amministrazione anche ai fini di contabilità nazionale (comparto S13, sottosettore enti produttori di servizi economici) che provvede alla propri fabbisogni di spesa annuali - giusta previsione in tal senso di cui all'articolo 7, lettere a)-c) della legge n. 250/1997 - mediante entrate "proprie" (tariffe, sanzioni e diritti aeroportuali), ma anche mediante trasferimenti ricevuti dal bilancio dello Stato, sia per la

parte giuridicamente obbligatoria, che per le sue altre varie spese di funzionamento (tabella C della legge di stabilità)³².

Ebbene, posto che la RT si limita a riferire genericamente che l'onere correlato alle assunzioni in argomento graverà esclusivamente sui corrispettivi previsti per le prestazioni rese agli utenti (vettori di trasporto aereo civile) da parte del medesimo personale, andrebbe fornita una dettagliata illustrazione delle previsioni di gettito - in ragione annua, per la restante parte del 2012 e per il biennio 2013/2014 - connesse alle suddette prestazioni, fornendosi un quadro analitico delle tariffe applicate e dei parametri di computo delle medesime, con l'indicazione dei relativi provvedimenti di fissazione degli importi previsti a l.v..

In ciò, aderendosi peraltro a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, laddove si prescrive che la certificazione della RT debba interessare, per ciascun anno, sia l'onere che le relative coperture. Sul punto, va sottolineato infatti che, pur fornendo evidenza dell'onere relativo alle n. 20 assunzioni a t.d. di cui trattasi, che in ragione annua è pari a 1,98 milioni di euro, la RT non definisce analiticamente però l'onere da sostenere per la restante parte del 2012, il quale dovrebbe a rigore essere pari al massimo ai 3/12 del certificato onere annuo, piuttosto che ai 1/2 del medesimo.

Un ulteriore rilevante profilo di attenzione, sempre per gli aspetti di copertura, attiene alla formulazione dell'onere sotto forma di "limite massimo", laddove questo, pur trattandosi di autorizzazione di spesa che consente l'assunzione di n. 20 unità a t.d. inquadrabili nel profilo di pilota professionista (e non..."fino" a n. 20), coinvolge perciò fattori spesa che sono riconducibili a spesa avente natura giuridica obbligatoria: circostanza, quest'ultima, che determinerebbe, sul piano contabile, in presenza di un onere che si rivelasse alla prova dei fatti eccedente l'importo ora stimato dalla RT, il ricorso

³² Da una ricognizione del quadro contabile di dettaglio iscritto nel bilancio 2012/2014, circa le imputazioni interessate ordinariamente iscritte in bilancio dello stato, si evidenziano, in favore dell'ENAC, i seguenti trasferimenti: a) con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il capitolo 1921 (spese di funzionamento); il capitolo 1923 (spese di natura obbligatoria); il capitolo 7740 (Somme da trasferire all'ENAC); B) con riferimento al Ministero della Salute: capitolo 2017m p.g. n. 5 (spese di formazione ENAC); capitolo 2421 (Spese assistenza sanitaria personale ENAC erogate in Italia); capitolo 2430 (Spese assistenza sanitaria personale ENAC erogate all'estero). Per un totale complessivo di 96,2 milioni di euro, pari a circa il 40 per cento delle uscite dell'ente al 2010. Cfr. CORTE DEI CONTI, *Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC) per gli esercizi dal 2008 al 2010*, pagina 42.

all'apposito fondo di riserva del bilancio dello Stato, ancorché l'onere ricada *prima facie* sul bilancio dell'ENAC³³.

In tal senso, andrebbe perciò valutata l'opportunità di una modifica del dispositivo di cui al comma 6, ivi dovendosi prevedere espressamente che l'onere sia indicato come "previsione" di spesa e non più come limite, riformulazione che andrebbe corredata anche da una specifica clausola di salvaguardia nei termini indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

In merito all'impatto finanziario della misura, con riferimento alla contabilizzazione delle previste nuove entrate "proprie" dell'ENAC - posto che, sotto il profilo metodologico, trattandosi di pubblica amministrazione (anche a fini di contabilità nazionale) le stesse dovrebbero essere cifrate per ciascun anno del triennio 2012/2014- va segnalato poi, in riferimento alla prevista "compensazione" dei maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica (in misura alla metà dell'onere loro annuo previsto per il 2012 e per il 2013-2014) mediante il ricorso all'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), che, oltre alla necessità di acquisire rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità del medesimo fondo, che tale strumento dovrebbe essere a rigore sole riferito alla compensazione dei soli effetti derivanti da spese in "conto capitale" (es. contributi pluriennali), piuttosto che anche a quelli derivanti da spese "correnti", quali quelle in esame.

Venendo poi ai profili di stretta quantificazione dell'onere, premesso che la RT reca la dettagliata illustrazione degli elementi che concorrono alla formazione dell'onere, in ragione mensile ed annua, relativi alla assunzione delle n. 20 unità lavorative - evidenziandone il profilo di inquadramento ed il t.e. corrispondente - andrebbero solo meglio illustrati i criteri di computo relativi, in particolare, alle componenti accessorie della retribuzione (ivi compresi quelli relativi alla spesa per i buoni-pasto), fornendo la evidenziazione dei parametri quantitativi/orari utilizzati, ed i riferimenti normativi/contrattuali corrispondenti.

Quanto, infine, alla coerenza del dispositivo in esame con il quadro normativo vigente concernente la limitazione nella reiterazione nel ricorso ai contratti a tempo determinato - di cui alla

³³ Va in proposito rammentato nuovamente che la spesa obbligatoria dell'ENAC è a carico del bilancio dello Stato (capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

normativa comunitaria, recepita dal decreto legislativo n. 368/2001 - posto che, con riferimento al comparto degli enti pubblici non economici, questo non risulta considerato nel novero delle esclusioni espressamente previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla efficacia dell'articolo 5, comma 4, laddove viene stabilito che, in presenza di assunzioni successive a termine, senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si debba considerare a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del primo contratto. Circostanza che, all'occorrenza, finirebbe per determinare la trasformazione dell'onere oggi previsto limitatamente al solo triennio 2012/2014, in misura limitata ai 3/12 per il 2012, e da considerarsi interamente a decorrere dal 2013.

Articolo 35

(Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri)

Il comma 1 prevede l'istituzione del Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti.

Il comma 2 determina la sostanziale attività dello Sportello unico prevalentemente di punto di accesso, coordinamento e raccordo in materia di investimenti dall'estero.

Il comma 3 pone lo Sportello presso il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi del relativo personale, nonché del personale dell'Agenzia - ICE e dell'Agenzia Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 4 prevede che le regioni provvedano ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con lo Sportello unico. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 attribuisce allo Sportello unico la formulazione annuale di proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri.

Il comma 6 effettua alcune modifiche in ordine alle funzioni svolte dal direttore generale dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane".

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e confermare la sostenibilità della asserita clausola

di invarianza finanziaria, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa la presenza di risorse a legislazione vigente idonee a far fronte agli oneri recati dall'istituzione e dal funzionamento dello sportello unico attrazione investimenti esteri. Il medesimo chiarimento appare opportuno anche relativamente alle funzioni di raccordo con lo sportello unico cui saranno chiamate a svolgere le regioni mediante un proprio ufficio interno.

Articolo 36
(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)

Commi 1, 2, 4-7, 9 e 10

I commi 1 e 2 consentono ai Confidi di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi statali, regionali o di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Tale facoltà trova applicazione ai Confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della banca d'Italia, a quelli che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione.

La RT illustra le norme e ne delinea le finalità, rappresentate dall'esigenza di incrementare i presidi dei rischi complessivamente assunti e di incentivare i processi di aggregazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 reca una norma interpretativa in materia di soggettività giuridica dei contratti di rete.

La RT evidenzia la natura ordinamentale della disposizione, che pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 semplifica per il settore agricolo gli adempimenti pubblicitari per l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese.

La RT evidenzia la natura ordinamentale della disposizione, che pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 integra gli obiettivi perseguiti da Simest spa al fine di rafforzare le azioni di promozione dei prodotti italiani nei mercati internazionali. In particolare è prevista la possibilità che Simest spa partecipi al capitale sociale di società commerciali specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero di prodotti italiani.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale nuovo obiettivo verrà perseguito da Simest spa nell'ambito delle risorse già disponibili e compatibilmente con le altre finalità già attribuite alla predetta società.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che sia confermato quanto indicato nella RT.

Il comma 7 semplifica la procedura per l'installazione di piccoli impianti idroelettrici complementari ad opere che già dispongano di una concessione di derivazione per uso irriguo o di bonifica.

La RT afferma che la norma agevola i consorzi nell'utilizzo delle opere esistenti e non determina, stante la sua natura procedimentale, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 9 e 10 dispongono l'immediata soppressione del comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 1982, che permane in vita per le sole attività residuali della legge n. 46 e comunque non oltre il 2015.

La RT afferma che tale scelta è coerente con l'istituzione del fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, in base al quale stanno per essere adottate nuove modalità di gestione delle misure per l'innovazione tecnologica per cui il comitato non si palesa più necessario. La disposizione, pertanto, non

comporta aggravati per la finanza pubblica e non richiede copertura finanziaria.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 3 (Modifiche articolo 32, decreto-legge n. 83 del 2012)

Il presente articolo modifica alcuni commi dell'articolo 32 del recente decreto-legge n. 83 del 2012; in particolare le modifiche concernono:

lettera a): il comma 8 viene integralmente sostituito al fine di prevedere la deducibilità degli interessi passivi non solo per le obbligazioni e cambiali finanziarie emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, ma anche per i "titoli simili" alle obbligazioni; specifica inoltre la natura di investitori qualificati, così come individuati dall'articolo 100 del d.lgs. n. 58 del 1998³⁴. Per poi rendere oggettiva l'interpretazione normativa circa il possesso del requisito di socio della società emittente (espressione contenuta nella precedente formulazione del comma 8 dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 83 del 2012 che qui si modifica) la modifica in esame introduce la soglia del 2 per cento del possesso del capitale o del patrimonio della società emittente, entro la quale si applica la totale deducibilità degli interessi passivi in argomento; al fine della verifica di tale soglia si tiene conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del TUIR 917/1986³⁵.

Lettera b): il comma 9 viene sostituito e la modifica concerne l'estensione dell'esenzione dalla ritenuta di cui al comma 1 del d.lgs. n. 239 del 1996, anche alle cambiali finanziarie emesse da società non quotate.

Lettera c): viene abrogato il comma 16³⁶.

Lettera d): viene sostituito il comma 19 al fine di chiarire che la disciplina concernente le obbligazioni partecipative si estende anche ai titoli ad esse simili e che l'ambito soggettivo di applicazione si riferisce alle società il cui capitale sociale non è quotato.

Lettera e): si sostituisce il quarto periodo del vigente comma 21, con l'intento di precisare che il parametro di riferimento, in base al quale si calcola la parte variabile³⁷ del corrispettivo delle obbligazioni e titoli simili partecipativi, è

³⁴ Sono investitori qualificati quelli così definiti dalla CONSOB. Da regolamento CONSOB si legge: per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 06, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

³⁵ Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

³⁶ Con esso si prevedeva che lo sponsor detenesse nel portafoglio una quota, proporzionale all'ammontare dell'emissione, di titoli emessi.

³⁷ Si rammenta che le obbligazioni partecipative presentano una parte fissa ed una parte variabile di corrispettivo.

costruito come rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale³⁸, con l'aggiunta, al denominatore, dell'ammontare delle obbligazioni partecipative. Tale specificazione si rende necessaria al fine di evitare che i soci siano esclusi dalla ripartizione degli utili, in quanto la modifica che include al denominatore anche il valore delle obbligazioni e titoli similari partecipativi diminuisce la parte variabile della loro remunerazione.

Lettera f): il comma 24 viene sostituito e la modifica pone la condizione che, per dedurre la quota variabile della remunerazione delle citate obbligazioni e titoli similari partecipativi dal reddito di esercizio della società emittente, il corrispettivo di tali strumenti finanziari non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.

Lettera g): si introduce un nuovo comma 24bis con il quale si specifica che la disposizione del comma 24, relativa alla deduzione dal reddito di esercizio della componente variabile del corrispettivo che costituisce oggetto di specifico accantonamento per oneri nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati al nuovo comma 8³⁹.

La RT specifica, in merito alla lettera a), che non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto quantificato in sede di RT originaria annessa all'articolo 32 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto in quella sede, in via prudenziale, era stato già considerato l'intero ammontare degli interessi indeducibili, così come risultanti dal quadro RF del modello UNICO 2011.

Anche la modifica contenuta nella lettera b) non comporta ulteriori effetti negativi di gettito rispetto a quanto già previsto in sede di RT originaria in quanto, in via prudenziale, già in quella sede erano stati considerati tutti gli interessi sulle cambiali finanziarie emesse dalle società non quotate e non esercenti attività creditizia.

Conclude evidenziando che le altre modifiche rivestono carattere chiarificatorio e pertanto ad esse non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo si evidenzia che non si hanno osservazioni da formulare vista la costruzione della originaria RT nella quale si considerava l'intero ammontare degli interessi passivi sia ai fini del minor gettito derivante della totale deducibilità degli stessi sia ai fini della quantificazione relativa all'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli interessi delle obbligazioni emesse da soggetti non quotati e non esercenti attività creditizia.

³⁸ Aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

³⁹ Pertanto a coloro che verificano la condizione del possesso entro la soglia del 2 per cento del capitale della società emittente.

Tuttavia si sottolinea che, ad una prima interpretazione, il nuovo comma 8 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, così come modificato dalla lettera a) del presente comma dovrebbe includere tra gli strumenti finanziari, per i quali sarà possibile dedurre totalmente gli interessi passivi corrisposti, anche ai titoli partecipativi similari alle obbligazioni, disciplinati dai successivi commi, dal 19 al 25, dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 citato.

Nell'ambito dei dati utilizzati ai fini della stima del minor gettito in sede di RT originaria, non sembra che si sia tenuto conto del possibile ammontare di interessi pagati per tali nuove tipologie di strumenti finanziari, sia perché la quantificazione è stata basata su dati storici (UNICO 2011 non poteva considerare strumenti finanziari non ancora sul mercato), sia perché l'originaria disposizione prevedeva l'agevolazione in argomento per le sole obbligazioni e cambiali finanziarie (realtà invece presenti sul mercato e facilmente stimabili).

Sarebbe utile che il Governo fornisse chiarimenti in merito all'opportunità di procedere ad una stima degli interessi che potranno essere corrisposti per la nuova tipologia di titoli partecipativi similari alle obbligazioni, al fine di evitare possibili sottostime del minor gettito atteso.

Comma 8 (Società e imprenditori agricoli)

Il comma in discorso modifica l'articolo 2 del D.Lgs. 99/2004 in quanto aggiunge ad esso un ultimo periodo con il quale si intende specificare, per le società agricole, la compatibilità tra l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del C.C. e le attività di locazione, comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle predette attività, purché i ricavi tratti da detti beni risultino marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola svolta.

Il requisito della marginalità viene soddisfatto nel caso in cui i ricavi da locazioni ed affitto dei beni non superino il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi.

Conclude garantendo che rimane vigente la tassazione in base alle regole del TUIR 917/1986 per i suddetti ricavi marginali⁴⁰.

La RT rappresenta che la proposta normativa permette agli imprenditori agricoli professionali di evitare situazioni di contenzioso con la Pubblica amministrazione circa l'esclusività dell'esercizio

⁴⁰ La relazione illustrativa evidenzia che ai fini fiscali nel caso in cui le società optino per la determinazione del reddito catastale, ai sensi dell'articolo 32 del TUIR 917/1986, gli altri ricavi derivanti da locazione o affitto di beni sono soggetti ad autonoma tassazione.

dell'attività agricola; infatti la normativa previgente non consentiva alle società agricole di esercitare, anche se marginalmente, attività diverse da quelle previste dall'articolo 2135 del C.C., pena la perdita delle agevolazioni connesse.

Per questo la modifica normativa in esame rende compatibili queste attività di locazione ed affitto di beni con quella agricola, purché siano occasionali o marginali.

Dal punto di vista fiscale sottolinea che la vigente normativa assoggetta i redditi in questione alla disciplina del reddito d'impresa anche per i contribuenti che determinano il reddito secondo quanto previsto per il reddito agrario dall'articolo 32 del TUIR 917/1986.

Conclude rilevando che, poiché la fattispecie in argomento appare di occasionale ricorrenza, così come appaiono rivestire marginalità i possibili ricavi generati dalle nuove attività esercitabili dagli imprenditori agricoli professionali (limitati al 10 per cento dei ricavi complessivi), gli effetti di gettito connessi sono di trascurabile entità.

Al riguardo si osserva che ad una prima interpretazione, supportata peraltro dalla relazione illustrativa, la nuova disposizione ha natura di regime fiscale opzionale; è evidente quindi che i contribuenti in virtù della normativa in esame e seguendo il principio delle scelte razionali è verosimile che preferiranno il regime impositivo a loro più conveniente con ciò generando, già solo per questa opzione, possibili diminuzioni di gettito.

Nel merito poi dell'ammontare di esso, che la RT stima di entità trascurabile, occorre evidenziare che poiché la previgente normativa assoggettava tali redditi da locazione e affitto di beni alla categoria del reddito di impresa per le società agricole, si intuisce facilmente che una stima dei possibili effetti negativi possa esser fornita proprio con l'utilizzo dei dati traibili dalle dichiarazioni dei redditi delle società agricole ad oggi presentate, rendendo così meno indefinito l'ammontare della perdita di gettito.

Appaiono opportuni quindi chiarimenti dal Governo.

Articolo 37
(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)

Il comma 1 dell'articolo in esame consente che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione

coesione possa comprendere il finanziamento di specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva⁴¹ in favore delle imprese di piccole dimensioni localizzate in determinate Zone Urbane⁴².

Il comma 2 specifica che ai fini dei parametri dimensionali di riferimento si utilizza la normativa comunitaria; il comma 3 chiarisce che l'esenzione riferita all'ICI dall'articolo 1, comma 341, lettera c) della LF per il 2007 venga ora applicata alla "imposta municipale propria".

Viene infine stabilito, con il comma 4, che le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni saranno fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse individuate ai sensi del comma 1.

La RT elenca i comuni delle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) nelle Zone Urbane dei quali possono essere localizzate le piccole imprese ai fini delle agevolazioni previste.

Si afferma poi l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto - per il finanziamento della misura - verranno utilizzate solo risorse rivenienti da Programmi Comunitari, configurate come un tetto di spesa, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui al comma 4.

Viene altresì indicato in non meno di 500 unità il numero delle piccole imprese che potrebbero beneficiare dell'agevolazione nell'ipotesi di una attivazione di risorse per 100 mln, assumendo che esse chiedano le esenzioni fiscali e contributive nella massima misura consentita.

Al riguardo, si osserva che nell'ipotesi - fatta propria dalla RT - che le imprese beneficiarie chiedano le esenzioni fiscali e contributive nella massima misura consentita, il loro numero non potrebbe essere superiore a 500, dato che la legislazione vigente⁴³ prevede che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; non è quindi chiaro perché la RT affermi che sarebbe possibile agevolare "non meno di 500 micro e piccole imprese". La possibilità di coinvolgere più di 500 imprese risulta infatti riferibile

⁴¹ Si tratta delle agevolazioni di cui al comma 341 dell'articolo 1 della LF per il 2007 e riguardano l'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

⁴² Si tratta delle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni.

⁴³ Cfr. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), articolo 2, comma 2.

al caso in cui non tutte le imprese sfruttino l'agevolazione per l'intero importo.

Si segnala altresì che una Nota tecnica sul punto consultabile sul sito del Ministero per la coesione territoriale⁴⁴ afferma che la stima del fabbisogno complessivo per le 12 zone urbane individuate sarebbe pari a poco meno di 250 mln nell'ipotesi dell'applicazione della stessa intensità di sostegno alle imprese previsto per la zona franca urbana L'Aquila, pari a 90 mln/72.000 abitanti.

Non ci sono particolari osservazioni in merito agli effetti finanziari della disposizione, nel presupposto che l'emanando decreto di attuazione fissi un limite di spesa e la durata delle agevolazioni in questione, come richiesto dal comma 4 dell'articolo.

Articolo 38 *(Disposizioni finanziarie)*

Comma 1 **(Disciplina fiscale e contributiva vettori esteri)**

Il comma 1 interessa la disciplina fiscale e contributiva dei vettori esteri, in quanto provvede a definire il concetto di "base" ai fini del diritto aeronautico, per determinare se un vettore aereo dotato di una licenza rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale. In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), la nuova definizione, con i relativi effetti, trova applicazione già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

La RT evidenzia che la disposizione assoggetta alla disciplina nazionale fiscale quei vettori aerei esteri che al momento utilizzano discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza. Indica poi effetti di maggior gettito in termini di IRES ed IRAP associabili alla disposizione, sulla base dell'ammontare degli utili riferibili all'attività svolta in Italia dai soggetti interessati dalla norma; tali effetti sono riportati nella tabella che segue:

	<i>(mln di euro)</i>		
Tributi	2013	2014	2015
IRES (aliquota 27,5%)	77,9	44,5	44,5
IRAP (aliquota 3,9%)	11,7	6,3	6,3
<i>Totale</i>	<i>89,5</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>

⁴⁴ Cfr. Piano di Azione Coesione, Nota tecnica 22/10/2012, pag. 8.

Non vengono invece considerati gli effetti degli obblighi contributivi, in quanto riferiti a corrispondenti prestazioni.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce i dati sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo del maggior gettito atteso in relazione alla norma in esame; non risulta dunque possibile procedere alla verifica della quantificazione esposta. Andrebbe, ad esempio, esplicitato se si sia tenuto conto della possibilità che dall'applicazione della disciplina tributaria nazionale possa derivare una riconsiderazione delle scelte organizzative operate, con eventuali ricadute finanziarie nel tempo.

L'acquisizione dei dati e dei criteri utilizzati appare possibile, trattandosi di vettori già operanti in Italia e necessaria in quanto il maggior gettito derivante dalla proposta normativa è utilizzato come copertura di altre disposizioni dello stesso provvedimento.

Comma 2 (IVA su attività di pubblica autorità e aggi esattoriali)

Il comma 2 in esame interviene sulla disciplina dell'IVA. In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 4 del D.P.R. 633/1972 prevedendo la non commercialità delle operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità.

La successiva lettera *b*) sostituisce il previgente articolo 10, primo comma, punto n. 5) nel senso di prevedere l'esenzione a fini IVA per le sole operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti a norma di specifiche disposizioni di legge da aziende ed istituti di credito, ed escludendo pertanto, dall'esenzione, le operazioni relative alla riscossione dei tributi⁴⁵.

La RT, in merito alla non commercialità delle operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di pubblica autorità da parte dei soggetti indicati nella lettera *a*) del comma in esame, evidenzia che la modifica non comporta effetti sul gettito avendo sostanzialmente carattere chiarificatorio e non innovativo.

Per quanto attiene invece la modifica recata dalla lettera *b*), concernente la limitazione dell'esenzione IVA alla sola attività di versamento di imposte per conto dei contribuenti, evidenzia che l'assoggettamento ad IVA riguarda l'attività di riscossione dei tributi effettuata da soggetti terzi, per lo svolgimento della quale viene corrisposto un aggio. Sulla base dei dati forniti da Equitalia risulta un ammontare annuo di aggi di circa 600 mln di euro che attualmente

⁴⁵ La precedente disposizione esentava non solo il versamento, ma anche la riscossione dei tributi.

sono in esenzione IVA; la modifica in discorso determinerebbe un recupero di gettito di circa 80 mln di euro al netto dell'effetto negativo dovuto alla detraibilità dell'IVA sugli acquisti. Per quanto riguarda invece altri soggetti che svolgono attività di riscossione per conto degli enti territoriali, si stima un recupero di gettito IVA di circa 20 mln di euro, al netto dell'effetto negativo dovuto alla detraibilità dell'IVA sugli acquisti.

Nel complesso, quindi, la modifica normativa comporta un recupero di gettito IVA di circa 100 mln di euro su base annua.

Al riguardo, si evidenzia, in merito alla lettera *a*) del comma in esame (modifica di non commercialità delle operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito della propria attività di pubblica utilità), che la disposizione potrebbe non avere solo portata chiarificatrice; infatti sarebbe opportuno che il Governo fornisse informazioni circa l'esistenza e la consistenza finanziaria di eventuali contenziosi tra amministrazione finanziaria e pubblica amministrazione. In tale ambito, tali vertenze troverebbero naturale conclusione essendo cessata la materia del contendere in virtù della modifica in esame; sul punto, sarebbe necessario anche riflettere in ragione dei possibili risvolti che si avrebbero in ambito comunitario, essendo questo un aspetto che in più occasioni l'Unione europea ha approfondito, disciplinandolo con l'articolo 13 della Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 28/11/2006 n. 2006/112/CE⁴⁶.

Con riferimento, invece, alla modifica contenuta nella lettera *b*), si rappresenta che la RT fornisce il dato differenziale di maggior gettito, senza fornire elementi che possano permettere una verifica puntuale della quantificazione; in particolare, non indica né l'ammontare stimato degli acquisti su cui calcolare la detraibilità IVA, né le aliquote sui ricavi e sugli acquisti utilizzate per la stima del maggior gettito. Inoltre, sarebbe opportuno valutare se la nuova disciplina non possa comportare la modifica delle convenzioni in atto (con la richiesta di incremento nella misura dell'aggio in compensazione del maggior esborso in termini di IVA⁴⁷) che gli enti

⁴⁶ In essa si dice che: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le attività e le operazioni che esercitano in quanto "pubbliche autorità" anche quando, in relazione a tali attività percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

⁴⁷ Caso di traslazione in avanti della maggiore imposta pagata.

locali e territoriali hanno con gli agenti della riscossione, con la conseguenza di aumentare gli oneri per servizi di riscossione.

Peraltro, la nuova disciplina comporterà l'obbligo per gli agenti della riscossione di emettere fattura con l'aggiunta dell'IVA che per gli enti territoriali e locali rappresenterà un maggior costo non detraibile⁴⁸ per la fornitura di detti servizi di riscossione con conseguenze negative sui propri bilanci. Si ricorda che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che le norme che prevedono oneri a carico degli enti del settore pubblico devono indicare altresì la relativa copertura finanziaria.

In ragione di ciò, si chiedono chiarimenti al Governo.

Commi 3 e 4

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

- a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;
- b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;
- c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;
- d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del n. 28 del 2011, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo.

A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente.

Il comma 4 dispone che le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata previsto dal comma 3, possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attività di cui alle lettere b), ii) e iv), del comma 1, dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011.

La RT, in relazione al Fondo, fa presente che trattasi di risorse prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas, con carattere di

⁴⁸ Non essendo tali enti soggetti passivi IVA.

continuità, già destinate dalla legge ad una finalità (il sostegno e la promozione dell'innovazione in campo industriale, applicata ai settori dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica) molto simile a quella del presente decreto-legge che, in un'ottica di accorpamento e razionalizzazione, si ritiene utile far confluire alle misure previste per le *start-up* innovative. È poi utile sottolineare che la disposizione, riferendosi ad una copertura proveniente da risorse già previste e in parte già accantonate, non comporterà un aggravio delle tariffe dell'energia elettrica e del gas. Le risorse del Fondo affluiscono su un conto corrente bancario intestato alla cassa conguaglio per il settore elettrico, per un ammontare stimato, in via prudenziale, in circa 100 mln di euro annui. Alla fine del 2012 saranno disponibili circa 23,5 mln di euro per l'anno 2011 e circa 105 mln di euro per l'anno 2012, per complessivi 129 mln di euro, importo già sufficiente a coprire le previsioni di fabbisogno nel triennio 2013-2015.

Null'altro aggiunge al contenuto dei commi 3 e 4.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che all'articolo 2 gli oneri sono indicati dal comma 7, anziché dal comma 6 indicato nel testo in esame. In merito alla quantificazione complessiva degli oneri e alle coperture rivenenti dal decreto-legge stesso si rinvia alle osservazioni formulate in relazione alle singole disposizioni.

Appaiono invece necessari chiarimenti ed ulteriori informazioni circa la copertura derivante dall'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

In particolare, al di là delle problematiche correlate alla prosecuzione degli interventi già avviati a valere su tali risorse, che pertanto potrebbero di fatto essere in parte non disponibili, si osserva che, anche attenendosi alle cifre riportate dalla RT, le risorse in questione sembrerebbero appena sufficienti a garantire la prevista copertura degli oneri, perlomeno per i primi 3 anni, soltanto nel presupposto che i flussi in entrata e le giacenze a fine 2012 sul conto intestato al Fondo non siano inferiori a quelli indicati dalla RT e che non vengano finanziati ulteriori interventi, il che appare una scelta - peraltro desumibile dal comma 4 - sulla quale sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Governo.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>